

## XVIII.

## TORNATA DEL 2 GIUGNO 1897

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi* — Il senatore Mariotti svolge una sua proposta di legge per la conservazione e la custodia della tomba di Giacomo Leopardi — Il Senato approva la presa in considerazione del progetto di legge — Il senatore Griffini svolge una proposta di legge sua e dei senatori Sacchi, Rattozzi, Zoppi, Devincenzi, Gadda, Pecile e Garelli, per l'istituzione delle Camere di agricoltura — Il presidente annunzia che dieci senatori chiedono si proceda allo scrutinio segreto per deliberare sulla presa in considerazione di questo progetto di legge — Annunzio di un'interpellanza del senatore Paternostro al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo e specialmente nel circondario di Corleone e sull'azione relativa dei pubblici funzionari — Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulla presa in considerazione del progetto di legge svolto dal senatore Griffini — Si continua la discussione del disegno di legge: Modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie (N. 2) — Si approva l'articolo 2 dopo osservazioni del senatore Pagano-Guarnaschelli e del ministro guardasigilli — Approvasi l'articolo 3 dopo osservazioni del senatore Borgnini — Senza discussione si approva l'articolo 4 — All'articolo 5 parla il senatore Pagano-Guarnaschelli — Approvasi l'articolo 5 — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto — Il Senato delibera di prendere in considerazione la proposta dei senatori Griffini, Sacchi ed altri.

La seduta è aperta alle ore 15. e 40.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

*Congedi.*

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese, per motivi di famiglia, i signori senatori Mezzacapo e Strozzi.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Lettura e svolgimento di una proposta di legge del senatore Mariotti per la conservazione e la custodia della tomba di Giacomo Leopardi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Lettura e svolgimento di una proposta di legge del senatore Mariotti per la conservazione e la custodia della tomba di Giacomo Leopardi ».

La conferenza degli Uffici riuniti ha ammesso nella tornata di ieri alla lettura un progetto di legge del senatore Mariotti.

Prego di darne lettura.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

## Art. 1.

La tomba di Giacomo Leopardi è dichiarata monumento nazionale.

## Art. 2.

Il Governo provvederà alla conservazione e alla custodia.

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha facoltà di svolgere il suo progetto di legge.

Senatore MARIOTTI. Le ragioni della proposta legge si traggono tutte, o signori, dalla storia del sepolcro. Perciò vi prego di ravvivare la ricordanza dell'antica grotta di Posilipo, o dei versi, onde Giacomo Leopardi l'ha descritta nel singolarissimo poema politico *I Paralipomeni*, compiuto la sera innanzi di morire.

Poco prima di entrare nella grotta si cerca di vedere il luogo

dove la tomba  
Pon di Virgilio un' amorosa fede.

All'uscita appare una rustica chiesolina, nel portico della quale è sepolto Giacomo Leopardi. Ora si vorrebbe che la Tomba sua fosse dichiarata Monumento nazionale; e che il Governo ne avesse perpetuamente la conservazione e la custodia.

Non è nuovo per voi l'esempio di una legge simigliante, perchè ne avete approvata un'altra d'iniziativa parlamentare della Camera dei deputati, la quale dichiarò Monumento nazionale il sepolcro della famiglia Cairoli, che avea consacrata la vita alla libertà e all'unione degl'Italiani.

La legge proposta da me reca il nome di Giacomo Leopardi; e vi chiede il conseguimento del medesimo fine. Quella derivava dal timore dell'avvenire che il sepolcro, passando di gente in gente, pervenisse a qualcuno che non ne avesse cura; questa deriva dal medesimo timore di cura scarsamente efficace, e altresì dall'esperienza di quasi sessant'anni, nei quali non si vede alcuno curante di essa, eccetto un amico estinto, che con un amoroso ma inefficace provvedimento attestò il bisogno della custodia. Sicchè il tempo, che nel governo delle cose umane è il più sapiente consigliere, conforta a far legge dello Stato il desiderio di ogni cittadino italiano, che altamente pensa ed ama. In questo modo soltanto cesserà la contesa di animi forti o gentili, che volendo di quelle ossa conservazione condegna, propongono che siano trasferite altrove. In questo modo soltanto Napoli potrà esser sicura che

esse non siano allontanate giammai dai sepolcri di Virgilio, del Sanazzaro e del Pergolesi.

La sepoltura è l'ultima pagina del libro della vita, che non si può nè variare nè cancellare senza necessità suprema. Questa pagina della vita di Giacomo Leopardi richiede che egli soggiorni perpetuamente in quel luogo, dove il caso e la pietà lo condusse; ma riverenza vuole che non vi soggiorni in quel modo.

Nel giugno del 1837 il colera flagellava Napoli di guisa che i casi erano ragguagliatamente duemila al giorno, i morti cinquecento; e lo spavento era anche maggiore del male; talchè Antonio Ranieri temeva la distruzione universale, dicendo che sarebbe nata l'ortica nella via di Toledo.

Era legge inesorabile, nella strage comune, che i cadaveri di piccoli e grandi, di ricchi e poveri, di colerici e non colerici, alla rinfusa fossero portati al Camposanto e quivi distrutti dalla calce viva, e tutto ricoperto dalla impietrata lava del Vesuvio. Onde al ministro della guerra del Re Ferdinando, toccò la sorte comune a tutti; benchè non fosse morto di colera.

Similmente sarebbe avvenuto di Giacomo Leopardi, che, combattuto e vinto da tanti mali, morì nel mezzo di giugno. Ma il Ranieri con ardore ineffabile si adoperò felicemente per salvare dall'indistinta sepoltura il cadavere, superando le difficoltà che provenivano dai rigori del Governo e dall'universale spavento della pestilenza. Egli ottenne che fuori della diocesi di Napoli, il parroco della chiesuccia campestre di Fuorigrotta si persuadesse di fare un'opera bella, sotterrando celatamente in una fossa particolare il corpo di un grand'uomo. La storia di tutto ciò e del trasporto notturno da Capodimonte a San Vitale, sembra fola di romanzo, ed è popolarissima a Napoli per opera di un amoroso cultore di ricordi leopardiani.

In una fossa del tempio, destinata ai sacerdoti e vuota, fu calata, sulla mezzanotte del 15 giugno, la cassa con la scritta: *Conte Giacomo Leopardi di Recanati*, chiusa con due chiavi, una delle quali portava sempre seco Paolina, sorella del Ranieri, come essa stessa disse a me, tanti anni fa, alla stazione di Firenze.

In quella fossa il Leopardi soggiornò sette anni, nei quali il Ranieri pensò a innalzargli

in Firenze il monumento sempiterno con la stampa delle opere, e nel 1844 voleva collocare in un luogo della chiesa di San Vitale il piccolo monumento e trasportarvi le ossa. Ma ecco nuovi impedimenti attraversarne il disegno; perchè il vescovo di Pozzuoli, che aveva molto prima consentito che si collocasse il monumento dentro la chiesa, era morto. Il nuovo vescovo non volle saperne. Perchè? Per più ragioni.

Primieramente era stato pubblicato a Parigi il poema politico leopardiano; ed a Napoli non s'ignorava chi fossero i topi; come a Roma si sapeva chi erano i ranocchi; a Napoli ed a Roma poi erano ben conosciuti i granchi. Perchè la materia e il commento del poema erano nell'abominata *Storia del Reame di Napoli*, dal Leopardi letta in Firenze sui manoscritti dell'amico suo Pietro Colletta.

Oltre di che un celebrato scrittore di Francia, il Sainte-Beuve, aveva nella *Revue des deux Mondes* stampato appunto nel 1844 un lavoro che faceva universalmente palesi le opinioni filosofiche e politiche dello scrittore recanatese.

Forse queste cose al vescovo erano poco o mal note. Ma era ben nota la spedizione e la fine dei fratelli Bandiera, seguita pochi mesi prima in quell'anno stesso, e il supplizio di nove Italiani e la condanna all'ergastolo di altri, e il conseguente accrescer di ferocia, onde il sospettoso governo perseguitava tutti i liberali vivi e morti. Per le quali cose ognuno procedeva circospetto e cauto; e d'altra parte la fama di Giacomo Leopardi si ampliava per modo che ognuno sapeva, benchè vagamente, come egli la intendesse in filosofia e massimamente in politica.

Pertanto da un vescovo non si poteva pretendere moltissimo. Ma egli, per contrario, non avrebbe potuto pretendere che fosse portato via un cadavere da quella chiesa, dove era stato tanto tempo, o negargli più onorata sepoltura. Si combinò una cosa che in politica si chiama compromesso, nei negozi transazione, e nella vita sociale accomodamento, onde si dimostra sovente la finezza degl'Italiani, per la quale gli stranieri, volendo giudicarci, non si raccapizzano.

Non si consentì il monumento nel tempio, come voleva il Ranieri; non si rifiutò l'ospitalità concessa per tanti anni.

La conclusione fu che il Leopardi restasse sotto lo stesso tetto, ma nel vestibolo della chiesa; dove furono trasferite le ossa e fu collocato il monumento designato dall'architetto Michele Ruggiero, che vive ancora, e con l'iscrizione dettata da Pietro Giordani.

Si vide che molta gente nostrale e forestiera andava per visitare il sepolcro, non curandosi d'altro. E si vide e si seppe quello, che dipoi narrò il ministro dell'istruzione pubblica d'Italia Francesco De Sanctis, ricordando la commozione, onde i giovani napoletani traevano al sepolcro, mormorando a bassa voce, come un inno di guerra, la canzone all'Italia. E quando Guglielmo Gladstone sentenziò che quel Governo negava Iddio, visitò cristianamente quella tomba, e quivi quel santo vecchio immaginò il lavoro più sapiente che sia stato scritto sul Leopardi, e che termina con una pagina eloquentissima sulla sua sepoltura nella baia di Napoli.

Agl'Italiani questi fatti e queste ricordanze rendono civilmente sacro quel luogo, sicchè la Tomba di Giacomo Leopardi, come quella di Dante a Ravenna, deve essere Monumento nazionale.

Queste sono, o Signori, le ragioni a favore del primo articolo della legge proposta. Ora, venendo all'altro, dico che la tomba deve avere un custode che amorosamente la conservi. Ciò è richiesto dall'esperienza di mezzo secolo; la quale ci ammaestra che la primitiva trascuranza è diventata assuefazione. E veramente in principio chi avrebbe potuto averne cura senza rischio di apparire ribelle al Governo di Ferdinando? Al quale il sepolcro di Giacomo Leopardi era politicamente caro, come religiosamente ai Turchi il sepolcro di Gesù Cristo. Anzi cominciò d'allora la persecuzione contro il nome di Lui, la quale crebbe per modo che la polizia e con essa i magistrati andavano ricercando il libro maledetto delle Poesie leopardiane, arcanamente penetrato in molti paesi del Regno.

In prova si può leggere una sentenza del giudice regio di Reggio di Calabria, che, nel 1856, condannò un povero calzolaio, per nome Merlino, alla multa di mille ducati, perchè detentore dei Canti leopardiani; dichiarati contrari alla religione e al buon costume.

Chipertanto poteva aver cura del sepolcro? Nessuno. Ma se ne dovevano tutti gli animi gen-

tili. E la famiglia Leopardi richiedeva, nel 1858, al parroco di San Vitale quali fossero le formalità da seguire per la traslazione di quegli avanzi nel sepolcro degli avi suoi a Recanati.

Dice il proverbio: *La confidenza fa perdere la riverenza*. Invero nel monumento e nei muri dintorno si scrivevano con carbone e con matita le cose più strane, e alcune risticamente rispettose. La meno peggio, che io vi lessi tanti anni fa, mi parve questa: *A Giacomo Leopardi tanti riguardi*. (*Si ride*).

Le quali cose erano di poco conto in comparazione alle altre, che resero necessario un provvedimento indicato da una iscrizione, che dice così: *Antonio Ranieri, a conservazione del monumento, aggiunse dopo XLIII anni la ferzata, consentiente Alessandro Morra parroco*. Il quale documento, che è del 1887, dimostra bensì la cura dell'amico, ma eziandio la trascuranza del sepolcro, che non è cessata mai.

E quindi i lamenti pubblici e privati e maggiormente a Napoli. Perchè è singolare il contrasto fra la venerazione dei Napoletani per la memoria di Giacomo Leopardi e lo squallore del sepolcro.

Ho voluto io stesso andare Fuorigrotta a fare, per dir così, esperienza di ciò che avevo udito. Guardando dentro e dintorno fui preso da un sentimento di tristezza indicibile; e maggiormente di meraviglia; perchè non ostante che la piazza, la quale s'intitola da Giacomo Leopardi, sia molto grande, e la via dei Bagnoli molto larga, si è concesso di collocare le rotaie del tramvai a un metro e venticinque centimetri dal cantone della chiesetta, sicchè la vaporiera passandole accanto più volte all'ora, più volte all'ora fa trabalzare le ossa e affumica il sepolcro. Perciò io non chiedo al ministro un provvedimento; io chiederò soltanto al ministro la sapiente ed amorosa opera sua perchè l'inconveniente sia rimosso. Se non che...

PRESIDENTE. Oggi non chieda nulla perchè il ministro non può rispondere. (*Si ride*).

Senatore MARIOTTI. Qualcuno per rimedio ha proposto di portare le ossa a Firenze. A Firenze furono portati Ugo Foscolo dall'Inghilterra e Gioacchino Rossini dalla Francia, cioè da terra straniera.

Vero è che Santacroce è tempio di glorie italiane, ma neanche di tutte le maggiori; non essendovi Dante. Contuttociò se i sommi ita-

liani, che scrivendo e operando contribuirono potentemente a rifare l'Italia fossero in Santa Croce, sarebbe giusto il portarvi Giacomo Leopardi; ma, per esempio, Cavour è a Santena, Mazzini a Genova, Farini a Russi, Ricasoli a Broglio, Garibaldi a Caprera, Vittorio Emanuele a Roma. Oltrechè Napoli non consentirebbe che le fosse tolto il terribile cantore del Vesuvio.

Ond'io dico: Lasciamo i morti in qualsivoglia parte d'Italia, dove l'azzardo, il proposito o la pietà li ha condotti. Il Leopardi soggiornò nella baia di Napoli; ma in quel modo no.

Tutto ciò che ho veduto e fugacemente descritto è l'effetto di un abbandono costante; perchè la tomba di quel Titano non ha avuto mai un custode. Nè io saprei a chi rivolgermi con diritto, se non al Parlamento e al Governo del Re d'Italia. Perciò ho presentato il progetto di legge; il quale lascia molta libertà nel fare. A me sembra che Ravenna, colla tomba di Dante, metta innanzi l'esempio forse maggiormente imitabile. Perchè non si chiede un sontuoso monumento, ma una stanza da gentiluomo modesta, pulita e sicura.

Stanza così fatta bramava il Leopardi magnanimamente invidiando quella di Torquato Tasso. Perchè venuto a Roma a 24 anni e recatosi nella chiesuccia di S. Onofrio, scriveva al suo fratello Carlo: « Fui a visitare il sepolcro del Tasso e vi piansi. Questo è il primo e l'unico piacere che ho provato in Roma. La strada per andarvi è lunga, e non si va a quel luogo se non per vedere questo sepolcro; ma non si potrebbe anche venire dall'America per gustare il piacere delle lacrime lo spazio di due minuti? Molti provano un sentimento d'indignazione vedendo il cenere del Tasso, coperto e indicato non da altro che da una pietra larga e lunga circa un palmo e mezzo, e posta in un cantoncino di una chiesuccia. Io non vorrei in nessun modo trovare queste ceneri sotto un mausoleo. Si comprende la gran folla di affetti che nasce dal considerare il contrasto fra la grandezza del Tasso e l'umiltà della sua sepoltura. Si sente una trista e fremebonda consolazione, pensando che questa povertà è pur sufficiente ad interessare e animare la posterità ».

Signori, interessa ed anima la posterità il sepolcro di Giacomo Leopardi, che poco lungi dal luogo dove giace, cantò il suo *Tramonto*. (*Approvazioni*).

Senatore ARABIA. Domando la parola.

PRESIDENTE: Mi dispiace, senatore Arabia, ma non posso darle la parola, perchè, secondo l'art. 74 del regolamento, la presa in considerazione deve essere soltanto o accettata, o respinta senza discussione.

Pongo ai voti la presa in considerazione del progetto di legge presentato dal senatore Mariotti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Il Senato approva la presa in considerazione).

**Lettura e svolgimento di una proposta di legge dei senatori Griffini, Sacchi, Rattazzi, Zoppi, Devincenzi, Gadda, Pecile e Garelli per l'istituzione delle Camere di agricoltura.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la lettura e svolgimento di una proposta di legge dei senatori Griffini, Sacchi, Rattazzi, Zoppi, Devincenzi, Gadda, Pecile e Garelli per l'istituzione delle Camere di agricoltura.

Anche questo progetto di legge fu ammesso alla lettura nella conferenza degli Uffici riuniti ieri:

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE, legge:

#### CAPO I.

Compiti delle Camere di agricoltura.

##### Art. 1.

In ogni capoluogo di circondario del Regno dovrà crearsi una Camera di agricoltura, la quale di regola avrà i seguenti tre compiti:

1. Della rappresentanza agraria;
2. Dell'istituto dei Probi-viri per l'agricoltura;
3. Di promuovere tutto quanto può tornare utile all'incremento dell'agricoltura, assumendo l'opera degli attuali Comizi agrari.

##### Art. 2.

Gli attuali Comizi agrari potranno continuare a sussistere come associazioni libere.

Potranno anche, mediante regolare deliberazione delle loro assemblee generali, cedere le

loro attività ed accollare le loro passività alle locali Camere di agricoltura, le quali come nuovi corpi morali succederebbero ad altri cessati di esistere. In tali casi le Camere d'agricoltura subentrerebbero ai Comizi agrari nella esecuzione dei contratti in corso da questi stipulati per locazioni di cose e di opera, per somministrazioni o per altro. Tali cessioni sarebbero valide una volta accettate con regolari deliberazioni delle Camere di agricoltura dopo costituite. Le cessioni medesime saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

##### Art. 3.

Fino a che tutti i circondari non posseggano la propria Camera di agricoltura, estenderanno la loro azione sui mancanti le Camere d'agricoltura dei capiluoghi provinciali o quelle dei circondari limitrofi che verranno all'uopo designate con decreto reale.

##### Art. 4.

Le Camere di agricoltura, in esecuzione del primo compito, esporranno al Ministero lo stato ed i bisogni dell'agricoltura e della silvicoltura nei loro circondari, i desideri degli agricoltori, gli abusi che si fossero introdotti nella esecuzione delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale, ed invocheranno le nuove disposizioni che credessero reclamate. Esse avranno diritto di presentare come tali delle petizioni ai due rami del Parlamento.

Dovranno dare i pareri, le notizie statistiche, e le informazioni delle quali, nella sfera della loro azione, fossero richieste dalle autorità governative e dalle elettive delle loro provincie.

Dovrà essere addomandato il voto delle Camere di agricoltura sopra qualsiasi progetto di legge e di regolamento generale o locale interessante l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'igiene rurale, nonchè sopra qualunque opposizione a permessi od a divieti della risicoltura e della attuazione di qualsiasi coltivazione ed industria agraria, la quale, perchè minacciosa alla pubblica igiene, richieda una autorizzazione.

## Art. 5.

In esecuzione del secondo compito, le Camere di agricoltura dovranno, richieste, adoperarsi per la conciliazione delle controversie che sorgessero fra proprietari aventi il pieno o soltanto l'utile dominio e gli usufruttuari di terre o case rurali ed i loro fittabili, mezzadri, coloni, agenti, fattori o semplici lavoratori, stabili od avventizi; fra fittabili, mezzadri e coloni ed i loro dipendenti pure stabili od avventizi.

Suggeriranno al bisogno patti colonici equi fra i locatori ed i conduttori di terreni e dell'opera agraria, fra i padroni, i mezzadri ed i coloni.

Inoltre, adite da una delle parti, decideranno nel limite della loro competenza per valore le controversie che concerneranno le mercedi e le compartecipazioni pattuite, i prezzi dei cottimi stipulati, le ore di lavoro convenute, l'inservanza dei patti di lavorazione e le imperfezioni del lavoro, le indennità per l'abbandono del lavoro, per l'estemporaneo scioglimento del contratto o per la mancanza totale o parziale ad eseguirlo.

## Art. 6.

In adempimento del terzo compito, le Camere di agricoltura dovranno:

1. Adoperarsi per far conoscere ed adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi chimici, gli istrumenti rurali perfezionati, le industrie affini all'agricoltura che possono essere utilmente introdotte nel paese, come pure gli animali domestici, la cui introduzione e propagazione potrebbe giovare all'agricoltura e promuovere il miglior governo ed il miglioramento delle razze indigene;

2. Concorrere all'esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere il progresso dell'agricoltura;

3. Promuovere ed ordinare concorsi ed esposizioni di prodotti agrari, di macchine e istrumenti rurali, determinando i premi da aggiudicarsi;

4. Promuovere le disposizioni necessarie perchè siano migliorate ed unificate le consuetudini in vigore fra gli esercenti l'industria agraria, perchè vengano osservate le leggi ed i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici per prevenire la propagazione

delle epizoozie ed in generale promuovere tutto quanto può giovare al progresso dell'agricoltura.

## Art. 7.

Le Camere di agricoltura legalmente costituite sono riconosciute come stabilimenti di utilità pubblica e possono, in qualità di enti morali, acquistare, ricevere, possedere ed alienare.

Esse corrispondono direttamente ed in franchigia con tutti i Ministeri e con le Amministrazioni provinciali e comunali della rispettiva circoscrizione territoriale.

## CAPO II.

## Composizione delle Camere di agricoltura.

## Art. 8.

Ogni Camera di agricoltura si compone di un presidente e di quel numero di membri non inferiore a dieci e non superiore a venti, che verrà determinato col decreto reale di sua istituzione.

Ove se ne riconosca la necessità, potrà anche essere nominato un presidente supplente.

Il presidente ed il presidente supplente sono nominati per decreto reale sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, e possono essere scelti nell'una o nell'altra delle liste enunciate nell'art. 16.

Gli altri membri della Camera di agricoltura sono scelti in separate adunanze per una metà fra gli eleggibili della loro classe, dai proprietari allodiali, dagli enfiteutici e dagli usufruttuari di terre e dai fittabili i quali paghino una mercede annua in danaro od in prodotti, non inferiore a L. 500, nonchè dai professori di agricoltura, dottori in agricoltura e veterinari, e per l'altra metà, pure fra gli eleggibili della loro classe, dai fittabili i quali paghino una mercede minore, dai mezzadri, coloni, agenti, fattori e semplici lavoratori stabili od avventizi.

## Art. 9.

In ciascuna Camera si costituiscono un Ufficio di conciliazione ed una Giuria.

L'Ufficio di conciliazione è composto di due membri, l'uno scelto fra gli eletti della prima

classe, determinata dall'articolo precedente e l'altro fra quelli della seconda, ed è presieduto dal presidente o per turno da uno dei vicepresidenti scelti, l'uno fra gli eletti della prima classe e l'altro fra quelli della seconda, nei modi fissati dall'art. 21.

La Giuria si compone del presidente, ed in sua mancanza od impedimento, del presidente supplente dove esiste, e di quattro membri, due della prima e due della seconda classe.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario della Camera.

#### Art. 10.

Nelle controversie più gravi, chi presiede ha facoltà di chiamare nell'Ufficio di conciliazione altri due o più membri della Camera, mantenendo però sempre l'uguaglianza fra quelli della prima e quelli della seconda classe.

### CAPO III.

#### Della competenza.

#### Art. 11.

La competenza della Camera nella sfera delle sue attribuzioni si estende all'intero circondario ed anche ai contratti, in qualunque luogo stipulati, sia pure fra persone tutte od in parte estranee al circondario, i quali riguardino terre o caseggiati rurali situati in questo.

#### Art. 12.

L'Ufficio di conciliazione può essere adito per componimento amichevole nelle controversie di qualunque valore, che concernono:

- a) Le mercedi, i salari, i corrispettivi pattuiti o da pattuirsi;
- b) I prezzi dei lavori eseguiti, in corso di esecuzione o da eseguirsi ed i corrispettivi per le giornate di lavoro prestate;
- c) Le ore di lavoro convenute o da convenirsi;
- d) L'osservanza dei patti speciali di lavorazione;
- e) Le imperfezioni del lavoro;
- f) I compensi per i cambiamenti nei modi della lavorazione;

g) I guasti ed i deterioramenti recati dal fittabile, dal mezzadro o dal colono allo stabile condotto od ai suoi accessori e pertinenze;

h) I guasti ed i danni recati dal lavoratore all'immobile oggetto del lavoro o sue pertinenze, od alle macchine, attrezzi e bestiami affidatigli, nonchè i danni da lui sofferti nella persona per fatto del conduttore della sua opera;

i) Le indennità per l'abbandono dello stabile o per il licenziamento prima che sia compiuto il lavoro o trascorso il termine pattuito;

l) Le mancanze dei padroni a prestare il convenuto ai propri fittabili, mezzadri, coloni, lavoratori o dipendenti di qualsiasi categoria, applicati all'agricoltura.

#### Art. 13.

La Giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le L. 200 e che concernono tutti gli oggetti determinati nell'articolo antecedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda, compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità che deve essere indicata nella domanda.

#### Art. 14.

Nessuna delle controversie indicate dall'articolo 12 può essere portata innanzi alla Giuria o se eccede la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinari, senza previo esperimento di conciliazione davanti all'Ufficio relativo.

Della conciliazione non riuscita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale esprimente anche il parere dell'Ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'art. 402 del Codice di procedura civile.

La parte la quale avrà aderito alla proposta conciliativa, salva la prova della povertà, è ammessa di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudizialmente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole.

## Art. 15.

Le decisioni date dalla Giuria ai termini dell'art. 14 non sono soggette ad appello che per motivi di incompetenza o per eccesso di potere, nei quali casi la cognizione dell'appello spetta al pretore del luogo di residenza della Camera della quale si impugna la sentenza.

L'appello deve essere proposto entro dieci giorni dalla notifica della sentenza della Giuria.

Il ricorso in Cassazione è esente dal deposito e deve essere interposto, con o senza intervento di avvocato, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza del pretore.

## CAPO IV.

## Della elezione della Camera.

## Art. 16.

Per la elezione dei membri della Camera di agricoltura, esclusi il presidente ed il presidente supplente, si formano due liste di elettori sulla base delle due classi contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 8, in una delle quali sono iscritte le persone della prima classe e nell'altra quelle della seconda.

Le liste elettorali sono compilate a cura delle Giunte comunali del circondario e ciascuna Giunta compila la propria.

Nessuno potrà essere elettore in più di un comune per ogni circondario.

La revisione delle liste si fa ogni anno nel mese di marzo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

## Art. 17.

In entrambe le liste sono comprese le donne.

Per i minorenni appartenenti alla prima classe, vengono iscritti come elettori i loro rappresentanti, e per i corpi morali rispetto alle terre e caseggiati rurali da essi posseduti, i presidenti delle relative amministrazioni.

I professori in agricoltura, i dottori di agricoltura, nonchè tutte le persone della seconda classe non possono essere iscritte nelle liste elettorali se non risiedono nel circondario da sei mesi almeno.

## Art. 18.

Salvo il disposto dal primo capoverso dell'articolo 17, le persone designate nei precedenti articoli sono elettori, quando

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

## Art. 19.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti quando abbiano compiuto l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, posseggano terre o case rurali nel circondario o vi esercitino l'agricoltura, e quanto alle persone della seconda classe, quando al momento della elezione risiedano da un anno almeno nel circondario.

Non sono eleggibili coloro che si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 ed 8, nn. 2, 3, 4 della legge sui giurati 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 7509.

## Art. 20.

Qualunque persona della prima o della seconda classe sottoposta alla giurisdizione della Camera può produrre reclamo innanzi al Tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e la eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55, 56 della legge comunale e provinciale.

## CAPO V.

## Della costituzione delle Camere di agricoltura.

## Art. 21.

Il presidente, ed in caso di sua mancanza od impedimento il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione della elezione, convoca gli eletti, e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la

*fermezza che si convengono a persona proba e libera, dichiara costituita la Camera.*

In seguito a ciò, gli eletti della prima classe, scelgono a schede segrete fra gli eletti della seconda un vicepresidente. Altrettanto fanno gli eletti della seconda classe rispetto a quelli della prima.

Gli eletti della prima scelgono poi a schede segrete fra gli eletti della loro classe la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giuria. Altrettanto fanno gli eletti della seconda classe, scegliendo fra quelli della stessa.

La costituzione degli Uffici si farà ogni sei mesi.

#### Art. 22.

Se alla votazione non abbia preso parte più della metà degli eletti di ciascuna classe o se nell'elezione siano avvenute gravi irregolarità, il Tribunale civile potrà annullare la elezione, ove ne sia fatta istanza almeno da due membri della Camera entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso dell'articolo 20.

#### Art. 23.

Non possono far parte contemporaneamente della Camera, ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero.

#### Art. 24.

Ai membri della Camera di agricoltura sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicabile la disposizione dell'art. 125, capoverso 4°, della legge comunale e provinciale.

#### Art. 25.

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però la Camera si rinnova ogni biennio per metà, tanto per la parte dei componenti la prima classe, quanto per quelli della seconda.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

#### Art. 26.

In qualunque caso gli uscenti possono essere rieletti.

Essi rimangono in ufficio sino all'insediamento dei loro successori.

#### Art. 27.

Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'Ufficio di conciliazione o la Giuria non potesse tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nell'udienza immediatamente successiva, il presidente od il presidente supplente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e lo trasmette al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal Tribunale civile in Camera di consiglio e possono altresì essere condannati ad una penalità da L. 10 a 50.

Dopo la seconda udienza in cui la Giuria non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa, senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 14, e riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari, secondo la rispettiva competenza, nei modi e per gli effetti di che all'art. 29.

#### Art. 28.

Salva l'applicazione delle leggi penali per i fatti che costituiscono reato, il presidente, presidente supplente, vicepresidenti e membri della Camera i quali violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso della Camera medesima, sono sottoposti a giudizio disciplinare davanti al Tribunale civile in Camera di consiglio, udito l'imputato.

Il Tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e, nei casi più gravi, pronunciarne la decadenza dall'ufficio con la conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e per non più di tre.

#### Art. 29.

Ad una Camera di agricoltura venendo tolto l'ufficio dei Proviviri, le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 14 e le cause di competenza della Giuria sono devolute ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza, per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ridato

quell' ufficio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme per le tasse di bollo e di registro le disposizioni dell' art. 35.

## CAPO VI.

## Del procedimento.

## Art. 30.

Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno in caso di comprovata malattia o di assenza che l' Ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia od in mancanza da persona appartenente alla rispettiva classe e che dimostri in qualsiasi modo, ritenuto sufficiente dall' Ufficio, l' incarico ricevuto.

Ove l' interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari di terre o di case rurali possono sempre farsi rappresentare dai loro procuratori generali o speciali.

Non sono ammesse memorie a difesa.

## Art. 31.

Il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d' opera da lui contratte e contemplate nella presente legge.

L' Ufficio di conciliazione e la Giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta, o, in mancanza di questo, da persona della stessa classe.

## Art. 32.

Per le controversie portate davanti la Giuria, il presidente, all' udienza fissata, sentite le ragioni delle parti e preso atto che non riuscì la conciliazione avanti all' Ufficio competente, tenta di nuovo di conciliarle, facendo redigere in caso di riuscita, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di registri e di al-

tri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne di ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa, e ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo od accompagnato da due dei giudicanti, uno della prima, l' altro della seconda classe, a fine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

## Art. 33.

I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell' art. 32, sono titoli esecutivi, ma se l' oggetto della conciliazione eccede il valore di L. 200, l' atto di conciliazione ha soltanto la forza di scritta privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla Giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nelle forme e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del Codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l' appello di cui all' art. 15, nel quale caso il pretore potrà sospenderne la esecuzione.

## Art. 24.

Per le sentenze della Giuria sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi L. 50 mezza lira, da 50 fino a 100 inclusive una lira, e da 100 a 200 due lire;

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è decisa in contumacia, o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

I diritti contemplati dal presente articolo e le ammende di cui all' art. 27 della presente legge ed all' art. 39 della legge 15 giugno 1893, n. 295, sono devoluti alla Camera come altri dei mezzi per sostenerne le spese.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata con regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

## Art. 35.

Dell' ufficio dei Proviviri saranno investite le Camere di agricoltura, ove di caso in caso lo

si trovi opportuno, e lo saranno o per intero o per la sola parte riguardante la conciliazione, mediante decreto reale, sulle proposte dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio, sentito l'avviso dei Consigli comunali del circondario.

Tale Ufficio potrà per gravi ragioni essere tolto con la medesima procedura.

## CAPO VII.

## Mezzi di vita delle Camere di agricoltura.

## Art. 36.

Le Camere di agricoltura provvederanno alle spese strettamente necessarie per il loro funzionamento:

- a) Con l'importo delle ammende e dei diritti contemplati nell'art. 34;
- b) Coi mezzi eventualmente derivabili dalla cessione delle attività dei Comizi agrari;
- c) Esigendo un diritto sui certificati ed altri atti emanati dalla segreteria, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, i quali saranno sempre gratuiti;
- d) Coi sussidi che ottenessero dallo Stato e dai comuni;
- e) Coi doni e lasciti che conseguissero da privati.

Ove questi mezzi si presumessero o risultassero insufficienti, i Consigli provinciali saranno invitati a stanziare nei loro bilanci le somme necessarie per completarli, e venendo stanziate, si considereranno come spese obbligatorie.

In caso di rifiuto rimarrà sospesa la costituzione delle Camere di agricoltura nei circondari che appariranno non sufficientemente provveduti, salvo il disposto dall'art. 3.

## Art. 37.

Si considereranno come parte integrante della presente legge gli articoli 6, 12, 17, 20, 22, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 44 di quella sui probiviri per le industrie manifatturiere 15 giugno 1893, n. 295.

## Art. 38.

Il Governo del Re formerà il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Do facoltà all'onor. senatore Griffini di svolgere il suo progetto di legge.

Senatore GRIFFINI. Onorevoli colleghi; a nome mio e dei distinti senatori, i quali mi onorarono associandosi a me nel proporre questo disegno di legge sulle Camere di agricoltura, mi accingo a svolgerlo.

Avrei grandemente preferito che tale impegno fosse stato assunto da uno degli onorevoli colleghi i quali mi furono larghi di preziosi consigli e di cooperazione, e che vollero far figurare i loro nomi come proponenti della legge, ma una consuetudine obbliga me a parlare.

Non ho altro che mi possa rendere fiducioso, fuorchè la vostra benevolenza, e d'altronde l'importanza dell'argomento supplirà alla insufficienza mia.

Si lasciarono passare, onorevoli senatori, trentasette anni dalla costituzione del Regno d'Italia a questa parte, senza soddisfare ad un bisogno grande, altamente sentito e generalmente proclamato, quale è quello dell'istituzione delle Camere di agricoltura.

Si pensò ad altri provvedimenti per tale fonte di ricchezza, e parecchi videro anche la luce, ma certamente questo che venne trascurato è di gran lunga superiore a molti altri. Basta dare uno sguardo all'articolo 4 del disegno di legge, nel quale si fa la enumerazione dei compiti delle rappresentanze agrarie, per convincersi della verità della mia asserzione.

Vi sono molteplici argomenti i quali la suffragano, ma la fermezza, lo slancio, la concordia assoluta colla quale Congressi, Società di agricoltura, Comizi insistettero per il soddisfacimento di questo bisogno, parlano altamente da sé.

Noi, oltre delle adunanze dei Comizi e delle Società agrarie, abbiamo avuto il Consiglio dell'agricoltura che molto diffusamente, con grande insistenza e ripetute volte si è occupato di questo bisogno.

Abbiamo avuto adunanze dei Comizi agrari siciliani, dei Comizi della regione ligure, abbiamo avuto il Congresso di Alessandria del 1893, riescito splendidamente, il quale si prefisse per programma di insistere perchè venga creata la rappresentanza dell'agricoltura.

Noi abbiamo avuto il Congresso di Catania chiuso precisamente nello spirato mese di mag-

gio e così l'altro tenutosi nel medesimo mese a Cagliari per la Sardegna. Che più? Le stesse Camere di commercio, le quali si può sostenere che abbiano interessi in opposizione con quelli delle Camere di agricoltura che noi desideriamo, dietro proposta di un onorevolissimo nostro collega, si occuparono anche di questo argomento.

Molto prudentemente però, in luogo di prendere una decisione, colla quale si chiedesse di fondere nelle Camere di commercio anche la rappresentanza dell'agricoltura, deliberavano che venissero sentiti i Comizi agrari, che venisse costituita una Commissione la quale si occupasse dell'argomento, perchè poi si potesse rispostamente, dietro questo studio, deliberare.

Ma i Comizi e le Società agrarie che vennero interpellati non furono di avviso di associarsi alle Camere di commercio e la proposta che era stata fatta in argomento non ebbe seguito. Oltre di tutte queste adunanze abbiamo avuto, o signori, la stampa politica e più largamente l'agraria le quali si occuparono della necessità delle Camere di agricoltura.

Venuto al giorno il progetto che io ho avuto l'onore di presentare, si occuparono anche di quello e in modo favorevole.

Che più? Anche fuori d'Italia udironsi delle voci che propugnarono l'accettazione del progetto al quale alludo. Io citerò soltanto la *Rivista generale di legislazione e giurisprudenza* che si stampa a Madrid. Ma oltre di tutto questo abbiamo avuto dei progetti di legge.

L'onorevole ministro Cordova il quale, come è noto, ha proposto ed ottenuto il decreto reale di istituzione dei Comizi agrari, avrebbe voluto col medesimo sistema del decreto reale fare anche le Camere di agricoltura, ma non credette di spingersi fino a tale punto, e quindi non colorì il suo divisamento. Questo invece venne adottato nell'anno 1871 dal ministro Castagnola. Esso presentò un vero progetto completo sulle Camere di agricoltura. Ebbe fortuna qui in Senato; passato però al ramo elettivo non lo si combattè, ma lo si lasciò cadere. La causa dell'insuccesso fu perchè in quella legge era proposta una piccola tassa. Si riteneva assolutamente necessario che le Camere di agricoltura per poter vivere di vita florida disponessero di qualche mezzo pecuniario. Ma tale pro-

posta non ebbe favore, e quindi nella sua caduta trascinò la legge intera.

Il ministro Grimaldi presentò pure un ampio progetto di legge sulle camere di agricoltura, e lo illustrò con una splendida relazione.

Pareva che fossero sorti giorni migliori per questo oggetto, ma invece lo schema Grimaldi finì col cadere, respinto dalla Camera elettiva, secondo la proposta del relatore onor. Di San Giuliano.

E la causa fu sempre l'ombra di Banco della piccola tassa che anche il ministro Grimaldi ritenne indispensabile.

Vi fu però, un'altra ragione per la quale il suo progetto cadde, ed a questa ragione io attribuisco maggiore importanza, di quella che aveva la proposta di una tassa.

Il fondamento che si volle dare alla nuova camera di agricoltura lo si ritenne, ed io pure lo credo errato. Non era una vera rappresentanza degli interessi agrari che si creava col sistema immaginato dall'onor. Grimaldi. Esso che faceva? Pigliava dei membri dei vari Comizi agrari e delle varie società agrarie italiane, li raccoglieva, e con essi formava un corpo morale nuovo che qualificava Camera di agricoltura.

Ma se i mandanti non rappresentavano l'agricoltura, (come evidentemente non la potevano rappresentare i membri di Comizi e Società agrarie, nelle quali entra chi vuole col semplice beneplacito delle direzioni) certo non avrebbero potuto rappresentarla i delegati. Se non spettava la rappresentanza ai deleganti, tanto meno competeva ai delegati.

E questa fu la ragione principale che fece valere l'onor. Di San Giuliano nella sua relazione colla quale, come dissi, conchiuse per l'abbandono del progetto, come venne effettivamente abbandonato.

Ora non si tratterebbe di creare le Camere di agricoltura nel modo immaginato dall'onorevole Grimaldi, si tratterebbe di crearle sulla base di una regolare lista elettorale che si dovrebbe fare in ciascun comune e nella quale dovrebbero essere iscritti tutti gli agricoltori.

Il peggior partito, o signori, secondo me, è quello di non abbracciarne alcuno. Una volta che si abbia il convincimento della opportunità, anzi della necessità che l'agricoltura sia rappresentata, come lo è il commercio, della necessità che essa possa far conoscere i suoi bisogni quali

si verificano su tutta la superficie del regno, presentando autorevolmente al Governo ed al Parlamento le proprie domande, e comunicando le opportune notizie, quando ne sia richiesta, a tutte le altre autorità governative ed elettive, perchè non provvedere con una legge?

E tale necessità, o signori, venne compresa dalla Prussia, la quale nel 1894, anche dietro spinta personale del suo Re ed Imperatore di Germania che volle intervenire in questa questione, come fece in parecchi altri casi, discusse largamente, e deliberò una legge non avente altro compito fuori che quello dell'azione delle Camere d'agricoltura.

In Prussia vi erano più di millesettecento Comuni agrari. Si avrebbe potuto sostenere che questi fossero bastati a rappresentare l'agricoltura, ma no; e la ragione l'ho già detta, perchè quelli non sono emanazione sincera degli agricoltori, non possono esprimere autorevolmente i desideri ed i bisogni degli agricoltori. Ci vuol proprio una rappresentanza la quale venga direttamente nominata da questi e sia riconosciuta come ufficiale perchè basata sopra una lista elettorale.

Io mi permetto, o signori, e sarà l'unica lettura che vi farò, di leggervi quattro sole linee che fanno parte della larga discussione che ebbe luogo nel Landstat prussiano, in esito alla quale si fece la discorsa legge. Il ministro delle finanze, dottor Miguel, parlando disse: *Io non trovo alcun mezzo migliore per conoscere con esattezza le condizioni dell'agricoltura, di quello d'istituire organi ordinati e permanenti dell'agricoltura, così come sono stati progettati. A mio avviso è estremamente difficile di acquistare una perfetta conoscenza dei bisogni e dello stato dell'agricoltura col solo mezzo degli impiegati dello Stato; ed avere poi una continua informazione sopra tutti i mutamenti che possono verificarsi nello stato dell'agricoltura.*

Ecco, o signori, la lacuna, la mancanza che noi lamentiamo, dalla quale tra gli altri mali deriva quello della impossibilità di avere delle statistiche perfettamente credibili che possano fare autorità nello Stato e fuori.

Noi abbiamo un distintissimo capo della statistica, ma esso sta alla sommità; ed alla base chi si trova?

Si trovano gl'impiegati che devono infor-

mare, i quali non possono aver sempre il mezzo di dare informazioni precise, attinte ai fatti rigorosamente osservati. Non parliamo dei sindaci rurali, i quali si valgono dei loro segretari che, irresponsabili e personalmente disinteressati, di null'altro si curano, fuorchè di far presto è col minore incomodo possibile.

Mentre la Prussia ha saputo giungere a soddisfare al bisogno di avere una rappresentanza dell'agricoltura, la Francia sta facendo all'uopo seri tentativi. Un mese e mezzo dopo la presentazione del progetto di legge, che io ho avuto l'onore di proporre al Senato nello scorso anno. I signori deputati Méline e Pontbriand (Méline prima che fosse assunto all'alto seggio di presidente del Consiglio dei ministri), nonchè il senatore Calvet, presentarono tre progetti: i primi due naturalmente alla Camera dei deputati, il terzo al Senato, unicamente per creare la rappresentanza dell'agricoltura.

Vi sono altri bisogni relativi a questa che cercano di farsi valere, ed hanno tutto il diritto di chiedere soddisfacimento come quello, per esempio, di avere i probi-viri agrari.

Ma siccome questo bisogno è assai meno impellente di quello della rappresentanza agraria, i tre uomini parlamentari che hanno presentato i progetti ai quali feci allusione, non se ne occuparono. I principî sui quali quei progetti sono basati, sono identici a quelli sui quali si basava il mio; cioè elezione diretta sulla base di una lista elettorale, circoscrizione limitata al circondario od all'*arrondissement*, come dicono i Francesi; ammissione di tutti gli agricoltori nelle liste, ed anche dei proprietari di terre, i quali non siano agricoltori, perchè essi pure hanno grandi interessi nell'agricoltura per i capitali che vi hanno investiti; indipendenza delle Camere di agricoltura da quelle del commercio. E poi vi ha una questione elegante, quella dell'ammissione nelle liste elettorali delle donne, o soltanto come elettrici od anche come eleggibili.

Sulla circoscrizione da darsi alle Camere di agricoltura si diffonde il relatore francese M. Chevalier, al quale venne affidato l'incarico di riferire sui due progetti Pontbriand e Méline che vennero abbinati come tendenti allo stesso scopo non solo, ma come portanti le identiche disposizioni.

Orbene, l'onor. Chevalier, certo uniforman-

dosi al voto della Commissione di cui era relatore, propose la circoscrizione circondariale. E confortò questa proposta con argomenti, a mio credere, insuperabili. Discusse se conveniva fare le Camere regionali, o se conveniva farle dipartimentali o circondariali, e si appigliò a quest'ultimo sistema. La ragione principale è questa: che nell'ambito di una provincia vi possono essere e vi sono effettivamente diversi sistemi agrari, diversi bisogni dell'agricoltura: e sarebbe impossibile che la direzione di una Camera di agricoltura, la quale estendesse la sua giurisdizione ad una provincia intiera, potesse avere cognizioni ed interessi sufficienti per adempiere regolarmente il suo mandato. E quello che si dice per la Francia, lo si deve dire a maggior ragione per l'Italia, perchè qui alle cause naturali di differenza tra un paese e l'altro di una provincia si aggiungono anche le cause storiche. Dunque cause naturali e cause storiche devono influire a sostenere la circoscrizione del circondario, la quale, per di più, è consigliata anche dal proposito di offrire facile via ai Comizi agrari di fondersi colla nuova Camera, ove la trovino di loro convenienza.

Il progetto, che ebbi l'onore di presentare l'anno scorso, tutti sanno che venne preso in considerazione, passò agli Uffici, questi nominarono i commissari con mandato di fiducia; si fermò poi nell'Ufficio centrale per difficoltà sorte, che noi ci siamo proposti di superare e che anzi ci pare di avere superate, come dirò in breve.

Confortato dell'avviso degli amici e colleghi, io ripresentai in quest'anno il progetto, basandomi alle seguenti considerazioni che sottopongo al vostro senno, primo, per la creduta sua necessità, secondo perchè fu modificato. E dove venne modificato?

Le eccezioni principali che abbiamo potuto conoscere, perchè l'opposizione è stata più negativa che positiva, erano che il progetto di 49 articoli appariva troppo lungo, quantunque la legge per i probi-viri delle industrie manifatturiere fosse di 47 articoli, e rendeva necessaria una piccola spesa, nelle condizioni attuali inopportuna.

Ora noi abbiamo accorciato il progetto, levandovi 12 articoli, ed abbiamo eliminato perfino la possibilità di un carico obbligatorio. Ma

siccome qualche somma occorrerà pure in aggiunta a quel tanto che per altre ragioni possono avere le Camere di agricoltura, proponiamo che vengano interpellati i Consigli provinciali se intendono di votare liberamente la piccola somma che sarebbe necessaria per far funzionare le Camere di agricoltura.

Se rispondono affermativamente, le Camere nelle provincie assenzienti, si fonderanno e non si istituiranno là dove sul principio venga risposto negativamente, sperando che tale riluttanza venga poi vinta dall'esempio di quelle provincie che acconsentiranno.

Noi abbiamo l'esempio della legge dei probi-viri che votammo recentemente per le industrie manifatturiere, la quale non si applica dappertutto, ma soltanto dove di mano in mano se ne fa la dimanda, e dove si riconosce opportuna la sua attuazione.

Or bene, perchè quella legge non funziona egualmente dovunque, va male forse dove viene applicata?

Tutt'altro, anzi le domande continuano a crescere e dove questi istituti dei probi-viri vennero fondati, fanno buona prova.

Altrettanto si dica delle Camere di agricoltura. Quindi, secondo il nostro concetto, venendo istituite queste Camere, si appagherebbe un desiderio altamente proclamato, un bisogno innegabile, e nel medesimo tempo non si aggraverebbero i contribuenti contro la loro volontà.

Abbiamo anche considerato che gli esempi della Prussia e della Francia debbono pure esercitare un'influenza, debbono contribuire a persuadere il Parlamento italiano ed il paese della opportunità della misura che noi proponiamo.

Poi c'è la mancanza di obiezioni alle quali non si possa rispondere trionfalmente.

Le obiezioni che vennero elevate e che abbiamo potuto conoscere, le superammo; altre non ne conosciamo, meno la proposta che si fondano le Camere di agricoltura con le Camere di commercio, creando in queste una sezione, la quale si occupi dell'agricoltura. Ma ripeto, che a tale proposta il paese si è pronunziato in senso assolutamente contrario, perchè, come disse l'*Economiste Français*, ogni qual volta si cercò di amalgamare gli interessi dell'agricoltura con quelli del commercio, si verificò la

favola del lupo e dell'agnello. Il lupo sarebbe stato il commercio, e non certo l'agricoltura.

Anche il conforto che io ebbi dai sette signori senatori che presentarono con me il progetto, certamente doveva esercitare sopra di me, ed esercitò effettivamente una grande influenza.

I compiti che avrebbero le nuove Camere di agricoltura son noti. Li accenno in due parole: non avrebbero soltanto la rappresentanza dell'agricoltura; avrebbero anche il compito della risoluzione delle piccole controversie che sorgono tra gli agricoltori e i proprietari, ma sempre relativamente all'agricoltura.

Inoltre per il caso, che i Comizi agrari volessero senza nessuna coazione, unirsi alle Camere nuove, noi con le nostre disposizioni apprestiamo il terreno perchè tale fusione regolarmente e senza scosse si effettui, sperando che i Comizi agrari si persuadano della sua utilità anche per essi, siccome quella che ne rialzerebbe la posizione, perchè i Comizi parteciperebbero alla rappresentanza agraria, insomma avrebbero quei vantaggi che possono derivare da una grande istituzione, come la istituzione delle Camere che noi abbiamo concepite. Nè questioni possono sorgere unendo i discorsi tre compiti, perchè essendo tutti riferibili all'agricoltura non presentano la possibilità d'una divergenza, di quella divergenza che si temerebbe invece assai, qualora si volessero associare le Camere di agricoltura con le Camere di commercio.

Volendo dire qualche cosa nel merito della principale disposizione avvertirò che secondo il nostro progetto, gli agricoltori si dividerebbero in due classi soltanto, cioè in quella dei maggiori agricoltori, proprietari e fittabili che pagano un affitto superiore alle 500 lire, ed in quella di tutti gli altri agricoltori, compresi i semplici lavoratori.

Questa divisione sarebbe necessaria per potere addivenire poi alla creazione, secondo la importanza di una o dell'altra classe, della direzione, e specialmente per poter venire alla formazione dell'Ufficio di conciliazione, e dell'Ufficio della giuria, dando a ciascuna classe una parte corrispondente al suo interesse ed alla sua importanza.

Abbiamo spinto la prudenza fino a questo punto da contemplare la possibilità che qual-

che Camera di agricoltura, venendo meno ai propri doveri, abusi della facoltà di risolvere le piccole questioni, abusi cioè della qualità di probi-viri.

Orbene, noi avremmo disposto che questa attribuzione, sia per la conciliazione soltanto, sia anche per la risoluzione delle piccole questioni, venga data di volta in volta con decreto reale, e che il Governo, anche data quest'attribuzione, nel caso che qualche Camera ne avesse da abusare, abbia il diritto di sopprimerla.

Così noi crediamo di aver provveduto a soddisfare un grande bisogno, come già fecero o stanno facendo altre nazioni, e di avere insieme prevenuto qualunque danno.

Siamo in un'epoca di scoraggiamento, di pessimismo, per cui le nuove idee, le nuove proposte, anche opportune, hanno soltanto per questo difficoltà a trionfare.

Ma se una deplorabile sfiducia è generalizzata in molte classi della nostra società, io credo che vi sia meno nel Senato, il quale avendo nel suo seno i resti della generazione gloriosa che ha formato l'Italia nel 1859 e nel 1860, certamente possiede quella elevazione dei cuori e quella vigoria di risoluzioni che forse il pessimismo dominante non permette che vi sia dappertutto. Quindi io confido che il Senato voglia fare buon viso alla nostra proposta, che sarebbe più ampiamente svolta nella relazione stampata che dovrà formarsi qualora voi ci facciate l'onore di prenderla in considerazione.

Finirò tornando al concetto dell'energia che si riconosce nel corpo al quale mi onoro di appartenere e che venne espresso dal popolo col seguente paradosso felice, che non vi sono oramai altri giovani fuorchè i vecchi. (*Si ride, bene*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora dovremmo procedere alla votazione per la presa in considerazione di questo progetto di legge, la quale, secondo l'art. 74 del nostro regolamento, si fa per alzata e seduta, a meno che dieci senatori non domandino lo scrutinio segreto.

Ora i signori senatori Di Camporeale, Barracco Roberto, D'Alì, Rossi Alessandro, Spro-

vieri, Di Castagneta, Ruffo Bagnara, Peiroleri, Pallavicini e Boncompagni-Ottoboni chiedono appunto lo scrutinio segreto.

Si procederà quindi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulla presa in considerazione del progetto di legge, testè svolto dal senatore Griffini.

Il senatore, *segretario*, CHIALLA fa l'appello nominale.

Si lascieranno le urne aperte.

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è stata presentata una domanda d'interpellanza del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Palermo e specialmente nel circondario di Corleone e sull'azione relativa dei pubblici funzionari.

« PATERNOSTRO ».

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Informerò il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di questa interpellanza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie » (N. 2-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie.

Rammento al Senato che ieri fu approvato l'articolo primo. Leggo ora l'articolo 2 così concepito:

« In ogni tribunale chesia diviso in più sezioni, o che abbia almeno cinque giudici, vi è un presidente. Gli altri tribunali sono presieduti da presidenti di sezione. »

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Signori senatori. Il Senato perdonerà se prendo la parola, di che uso raramente e quando parmi stretto dovere il farlo. Sarò breve, sia perchè altri

precedenti e valorosi oratori hanno sfiorato il campo, sia perchè la via lunga ne sospinge.

Farò due osservazioni, ché riflettono non solo l'art. 2 qual venne formulato nell'ultimo progetto concordato ma anche l'art. 5 poichè l'uno e l'altro sono intimamente collegati.

Le mie osservazioni, come ho detto, sono due: la prima è di forma, la seconda di sostanza.

La prima osservazione di forma riguarda il titolo dei capi di collegio...

(Interruzione).

Senatore PAGANO... Io non capisco la interruzione e quale sia la correzione. Nell'articolo è detto: « gli altri tribunali sono presieduti da presidenti di sezione. « Nella prima dizione ministeriale si proponeva un reggente » - e forse sino a certo punto logicamente potea ritenersi una tale espressione più conforme alla sostanza, perchè il tribunale in sè considerato è certamente autonomo, e quindi secondo il disegno ministeriale se l'ostacolo ad ottenere la presidenza effettiva era relativo alla persona del funzionario poteva star bene il considerarlo come reggente.

D'altra parte, credo, che a giusta ragione una tale dizione sia stata eliminata, perchè la reggenza non è che un titolo ed un espediente provvisorio. L'Ufficio centrale pertanto ben si persuase a non conservare il detto titolo; però non fu pur esso felice nel cambio, surrogando il titolo di presidente di sezione. Ma sezione di che? La sezione è una parte accessoria, che si riferisce al tutto. Ma qui la presidenza di sezione sarebbe attribuita ad un ente, che fa parte da sè e che non ha rapporto con altri. Capisco, che la questione del nome è piccola cosa; ma perchè, dico, il nome non deve essere in equazione alla cosa ossia alla funzione?

Perchè, pur volendo diminuire l'autorità morale di alcuni tribunali, come dal disegno formulato d'accordo fra l'Ufficio centrale e il ministro, non servire alla verità, escogitando un titolo che risponda alla realtà?

Io comprenderei soltanto i presidenti di sezione dei tribunali, se realmente un tribunale fosse staccato, ma dipendente da altro tribunale, come in atto avviene per talune Corti.

Ad Ancona, per esempio, abbiamo due sezioni distinte, una delle quali, Macerata, è anche una piccola sezione, che non ha la funzione di

sezione di accusa, e che non so come non abbia attirato l'attenzione del guardasigilli; ebbene, questi due rami o sezioni dipendono da Ancona, e quindi sta bene che siano diretti da un presidente di sezione. Così per Modena dipendente da Parma e Potenza da Napoli.

Ma come mai attribuire quel titolo ad un tribunale che sta da sè?

In sostanza, in fatti, per tutto ciò che è vero obbietto di giustizia e che avrebbe dovuto servir di base ad un riordinamento, nulla è innovato, e le modificazioni si riducono a ritocchi, che non hanno ragion di essere, per cui con quella sincerità, che dev'essere la costante bandiera degli onesti, io non auguro un buon esito a questo progetto, come invece pur ritenendo innocuo ed ammissibile il primo disegno di legge di già approvato, mi dichiaro sin da ora veramente favorevole nelle sue linee principali, al terzo progetto sulle garanzie della magistratura, che era un vero *desideratum*, e che viene a colmare in parte almeno un vuoto, come era nelle aspirazioni di tutti.

Ma le presenti modificazioni, invece, per la sostanza e per la forma, mentre lasciano inalterati i mali reali, recano indirettamente un colpo di grazia, senza evidente necessità, come or ora vedremo, all'organismo giudiziario, ed è perciò che lo guardo con ripugnanza.

Ritornando del resto al picciol tema del nome, sarà veramente possibile che nel dizionario giuridico, non vi sia un nome che risponda e che sia in equazione alla cosa? e che al contrario debba dirsi che un collegio autonomo non abbia a capo che un semplice vice presidente?

Pertanto penso e dico, che se sarà fatale di accettare questo provvedimento, si debba almeno trovare un titolo realmente significativo dell'autorità del presidente.

Nè si dica, che già la questione possa dirsi pregiudicata dall'accettazione dei numeri 5 e 6 dell'art. 1 ieri approvato, perchè si potrebbe trovare una formola che salvi l'uno e l'altro concetto e, per esempio, si potrebbe dire che i presidenti dei minori tribunali sono scelti nella categoria della quale e parola nel n. 5, cioè fra i presidenti di sezione, ma che in sostanza siano veri e propri presidenti.

Temo altrimenti, che sia per accadere come ben disse l'onor. Santamaria, una vera diminuzione di capo pei collegi reputati minori e

un'attenuazione del prestigio della loro autorità.

In questo modo, anche osservo, che non vi sarebbe una grande divergenza colle nostre tradizioni, perchè secondo il sistema dell'attuale guardasigilli accettato dall'Ufficio centrale ed anche compreso nell'art. 1, in fondo, mutato il nome, si ritornerebbe allo stato della legislazione precedente, qual era per questa parte nello stadio anteriore alla legge Zanardelli del 1890. Perchè per la legge anteriore alla legge Zanardelli, come è noto, i consiglieri erano di due classi a L. 6000 e a L. 7000, come è detto ora di nuovo, comprendendovi nell'attuale disegno i presidenti di tribunali, mentre questi, colla suddetta legge precedente erano una classe a parte, di due categorie a 4 e 5 mila lire, come or sarebbero a 4500 e 5000 le nuove classi, che han voluto chiamarsi di presidenti di sezioni.

Tra' quali (ed è questa la migliore, forse l'unica ottima disposizione del presente progetto) vedonsi con giusto avvedimento compresi, compendosi così un antico desiderio, i capi degli uffici d'istruzione più importanti, ai quali e per il valore e per la migliore stabilità delle loro funzioni, è con evidente utilità accordato il grado di presidente di sezione.

Dalla classe divenuta così numerosa pertanto, secondo il n. 5 dell'art. 1, che raccoglie in sè i vicepresidenti, i presidenti dei tribunali minori, coi capi degli uffici d'istruzione secondo l'art. 4, oltre i viceprocuratori si potranno scegliere i presidenti dei detti tribunali, che devono essere però realmente tali; il che credo, che sia ancora più necessario per ciò che riguarda l'art. 5 e le Corti di appello, se anche il detto articolo sarà accolto, come io non vorrei, secondochè sarò per dimostrare in appresso per motivi di sostanza e non di forma.

Ed anzitutto dico, tra le Corti di più sezioni, secondo il progetto che si discute, sono o no comprese quelle che hanno sezioni staccate?

A parer mio, ciò non dovrebbe esser dubbio, poco importando per l'entità del corpo giudiziario qual è organato per la legge vigente, che le sezioni siano nella stessa residenza, che dà nome alla Corte, o siano in sedi diverse come sezioni staccate. Dal quale concetto ne deriverebbe, che Parma sarebbe salva per la sezione di Modena benchè povera per sè di personale, e sarebbe salva del pari Ancona per le due se-

zioni di Perugia e di Macerata, malgrado il piccolo numero dei suoi consiglieri, senza dire di Napoli, dalla quale dipende Potenza, l'ampia Napoli, che in qualunque revisione rimarrà sempre salda e non soggetta a perire.

Ma se fosse diversa l'opinione dell'Ufficio centrale e del ministro, cioè che dovessero cadere sotto la disposizione dell'art. 5 anche quelle Corti che hanno un numero minore di dodici consiglieri, malgrado che da esse dipendano sezioni staccate, in questo caso credo, che sarebbe anche più sensibile l'anomalia di questi presidenti di sezione preposti ad una Corte centrale di appello, come sarebbero Ancona o Parma, poichè potrebbero avere essi alla propria dipendenza presidenti di sezioni staccate possibilmente anche più anziani.

Chi non sa infatti, che in fondo le sezioni staccate sono autonome per ciò che riguarda la parte giurisdizionale, e che esse sono dipendenti dalla maggiore autorità del primo presidente lontano cui compete l'alta sorveglianza, direi quasi l'alta sovranità anche sul personale delle sezioni dipendenti?

Ora questo primo presidente per la scelta governativa potrebbe essere un presidente di sezione, nuovo eletto e di minore anzianità.

Se pertanto dovrà attecchire il presente progetto, si salvi se non altro la forma e il presidente della sezione centrale di una Corte sia sempre un vero e proprio primo presidente per lo meno in titolo, e si dovrebbero in conseguenza emanare tanto il 2° che il 5° articolo con quest'ordine d'idee.

E lo stesso si dovrebbe dire là ove si parla dei procuratori del Re, da scegliersi, poichè così si pensa dal ministro ed Ufficio centrale proponenti, nella classe dei vice procuratori.

Ma vengo alla seconda osservazione che volevo sottoporre al Senato, e che non riguarda la forma ma la sostanza; e che ha, a parer mio, una importanza superlativa e tale da condurmi alla condanna dell'intero progetto.

Qual è il criterio direttivo, io dico, che ha dettato le diverse proposte, che si sono fatte per distinguere e Corti e tribunali fra maggiori e minori?

Prima di procedere oltre in proposito parmi utile osservare anzitutto, che se attecchisse il concetto che poco fa manifestavo, e cioè che le Corti le quali comprendono sezioni staccate,

debbano esser comprese nella regola e non nell'eccezione e debbano avere perciò un primo presidente a capo e non un presidente di sezione, la magnificata modificazione per le Corti, si ridurrebbe ad una cosa troppo misera, imperocchè se io ho fatto bene i conti, coll'annuario giudiziario alla mano, queste degradazioni, che si risolvono in condanne di soppressioni fatture, perchè in fondo è stato detto che presto o tardi questi piccoli tribunali, queste piccole Corti sono destinate dopo questo primo abbassamento a sparire, si ridurrebbero, dico, a due Corti, e non oltre a quelle cioè di Messina e di Lucca, perchè tutte le altre Corti avrebbero un presidente e non meno di dodici consiglieri.

Il che sarebbe una vera delusione, a parer mio, e pur rispettando le intenzioni e i fini, ai quali si vuol pervenire per migliorare anzichè danneggiare gli ordini giudiziari, si vedrebbe all'atto pratico la povertà del minimo risultato che si otterrebbe colla diminuzione di capo di due Corti soltanto, ragion per cui verrebbe a mancare la ragion di essere dell'attuale progetto. Ma cerchiamo d'indagare, quale sia stato il vero e fondamentale criterio direttivo del presente lavoro di discriminazione dei diversi collegi giudiziari.

Comincio dal rilevare, che nell'art. 3 del progetto del guardasigilli si legge:

« In ogni tribunale che sia diviso in più sezioni, o che abbia almeno cinque giudici, vi è un presidente ».

Contrapponeva l'Ufficio centrale quest'altra forma:

« In ogni tribunale che sia diviso in più sezioni vi è un presidente e un procuratore del Re ».

Non teneva conto del numero dei giudici, e così era più largo e radicale nell'applicazione del criterio discriminante, perchè comprendeva nella prima categoria solo i tribunali divisi in più sezioni, senza preoccuparsi dei giudici.

L'ultima formola concordata restituisce il dettato dell'art. 2 alla precedente dizione ministeriale:

« In ogni tribunale che sia diviso in più sezioni, o che abbia almeno cinque giudici, ecc. ».

E così parimenti nell'art. 5 si legge:

« In ogni Corte d'appello che sia divisa in

più sezioni, o che abbia almeno dodici consiglieri, vi è un primo presidente».

Nella prima formola ministeriale si parlava di dieci consiglieri. Ora si fa un passo avanti e se ne vogliono dodici.

Da ciò si vede, ed è grave, a mio avviso, che da un giorno all'altro tra guardasigilli ed Ufficio centrale il criterio vien mutato e rimutato senza saperne il motivo. Il che non mi dà ragione della costanza e del valore del principio adottato. Certo un criterio però vi sarà stato in proposte tanto serie.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Lo può credere.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Lo credo, ma non lo vedo; nella mia mente ancora non si delinea il vero criterio. Mi proverò nonpertanto, per conto mio, di rintracciarlo. Senza rientrare nella discussione generale, bisogna riassumere i diversi motivi e spiegazioni date per giustificare la presente proposta. Si disse nella relazione del guardasigilli, coll'adesione dell'Ufficio centrale, che la fusione delle tre categorie da 5 a 7 mila lire di presidenti e consiglieri secondo la legge 1890, avea tolto la facoltà di una giusta selezione dei migliori presidenti che prima erano a L. 5000, e che potevano essere preferiti nel passaggio a scelta alla classe superiore di L. 6000. Si disse, che nello stato attuale l'anzianità prevalente soffoca il merito a danno dei buoni e del servizio. Si disse, che i vice-presidenti, costretti a cambiare sede, devono spesso lasciarla, secondo il sistema vigente, dopo sedici o diciotto mesi, con grave danno economico, in ispecie se aventi numerosa famiglia. Si disse che un vice-presidente di tribunale importante lavora più e più vale del presidente di un piccolo tribunale.

Questo ed altro si disse, ma in verità erano motivi secondari.

Ammettendo pure il primo rilievo, infatti, dell'inconveniente notato in ordine alle funzioni delle due classi di consiglieri e presidenti in tre categorie, ed ammettendo che col nuovo sistema si tolga di mezzo, ritornando all'antico, è pur certo, che il vantaggio è largamente compensato dalla lentezza maggiore che dovranno subire i magistrati, dei quali è parola nel grado inferiore.

L'aver dunque ripristinato il principio della libera scelta oltre le L. 5000, come premio al

merito e col conforto del parere delle Commissioni giusta il terzo progetto, non è un miglioramento assoluto.

E lo stesso è a dire per l'abbreviata durata delle funzioni della vice-presidenza in un dato luogo, poichè in compenso altresì sarà molto sensibile il ristagno nella categoria inferiore delle L. 4500...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Delle 5000 lire.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI... delle 5000 lire, quando vi arriveranno.

Io non so, in verità, se i calcoli del caro e due volte collega Borgnini, sulle diminuzioni di grado, di circa 180 o 160 posti, sieno esatti, o se non sieno più esatti invece quelli che l'altro giorno faceva lo stimabile collega Santamaria Nicolini, una cosa è certa però, che questa categoria di 4500 lire deve essere per necessità di cose, molto ma molto più larga che non sia attualmente, perchè vi sono compresi, oltre i vice procuratori del Re, i presidenti di sezione, o da rimanere presso i collegi più importanti, o da destinarsi a' tribunali minori, non che i capi di quegli uffici d'istruzione, che avranno il titolo e il grado di presidenti di sezione.

Ma non sono questi motivi ed altri rilievi secondari, e che non esamino per non rientrare nella discussione generale, che a parer mio, costituiscono il riposto fine ed il movente reale delle proposte modificazioni.

Invece questo per me ebbe ampiamente a rivelarsi nelle dichiarazioni fatte nella discussione dell'altro giorno con calda ed efficace parola dall'onor. senatore Tajani, che espone e delineò nettamente il suo pensiero, che è pur latente nella relazione ministeriale.

Allora fu detto, che la magistratura decade, non è all'altezza del suo elevatissimo ufficio, che bisogna venire a riforme radicali e di un valore assoluto. Così fu giustamente posto il dito sulla piaga. Non parlo della decadenza, poichè è un tema ardente, ed avrei molto ma molto a ridire per eliminare le consuete esagerazioni, nè amo discutere un tema di ordine generale, volendo restare nei limiti del punto in disamina.

Si, una sostanziale riforma è necessaria. Ma quali sono i mezzi realmente ed urgentemente consigliati dalla situazione presente? È opinione generale, manifestata pressochè in tutti i di-

scorsi inaugurali di questo o di quell'anno dei procuratori generali, è antica opinione, che autorevolmente servì di base alle proposte di uomini eminenti che furono al timone dello Stato e fra essi dall'istesso onor. Tajani proponente al Senato e dell'attuale guardasigilli nel 1886 nella qualità di relatore, è opinione di valenti scrittori, tra' quali piacemi ricordare il nome del recente nostro collega Adeodato Bonasi, fratello dell'egregio presidente dell'Ufficio centrale, che nel 1884 die' fuori un accurato lavoro, che modestamente chiamò semplice *Studio sulla magistratura*, e che pose in evidenza i mali e i rimedi, taluni già dopo quel tempo attuati; lavoro, che sembra scritto anche per l'attuale situazione e per le presenti proposte, e che pur esso conchiude per la riforma, da fondarsi però sui due cardini che sono oramai entrati nella coscienza di tutti - riduzione di numero ed aumento di retribuzioni - l'una e l'altra condizione integrantisi a vicenda ed indispensabili, sia per mantenere la buona qualità dei funzionari, non sperabile in un numero eccessivo, sia per le giuste attrattive, che abbiano la virtù di rendere possibile l'ingresso dei più promettenti e dei migliori elementi.

Ma come è mai possibile, fu detto, di attuare una così radicale riforma?

Non già che manchi il coraggio, ma si è soggiunto, che le condizioni speciali e la lotta degl'interessi s'impongono e fanno contrasto.

Non potendosi adunque conseguire direttamente e prontamente lo scopo, si proceda lentamente in via di preparazione in modo indiretto, e non dirò subdolo, per non usare parola che non sia strettamente parlamentare.

Ecco il motivo saliente ed assorbente delle modificazioni.

Ecco il concetto fondamentale della proposta attuale sintetizzata nei discorsi dell'altro giorno degli onorevoli Tajani e ministro guardasigilli, ed al quale aderì il mio antico compagno ed amico, il relatore dell'Ufficio centrale, il quale formulò nettamente il criterio della riforma, sulla base della sperequazione del lavoro, che vieta di mantenere titoli ed emolumenti che non rispondano alla realtà delle cose; d'onde a loro avviso, la necessità di quella che felicemente l'onorevole Santamaria chiamò diminuzione di capo di piccole Corti e tribunali.

E l'onorevole Tajani con vivi colori, anzi

con fosche tinte, lumeggiò a suo modo la tesi sostenendo, che la condizione de' magistrati addetti a collegi modesti in piccole sedi, si può definire una vita quasi di ozio e d'inerzia, che disse, parmi, per soprassello, tentatrice, in guisa da far venire meno con la volontà e la possibilità del lavoro, anche la morale dignità così necessaria al nostro ordine, massime nei piccoli centri.

In altri sensi, trattasi di collegi prima o poi condannati a sparire, perchè non più rispondono al loro fine, e poichè sopprimerli non è dato sin da oggi per motivi di opportunità, siano essi votati alla morte e sin da ora segnati col marchio della futura condanna.

Ma è poi vero cotesto assunto del minimo lavoro dei collegi minori, ed è con questo criterio soltanto, che fin da ora si può prestabilire coi presenti ritocchi, qual dovrà essere la sorte di tante magistrature in un avvenire probabilmente non molto vicino?

Di coteste affermazioni generiche ho voluto rendermi conto ed ho ragionevolmente supposto, che il guardasigilli per conto suo abbia assunto le convenienti informazioni statistiche come sostrato alla tesi ed alla discriminante della sperequazione, che alla sua volta deve servire di base alla distinzione tra i collegi maggiori o minori in conseguenza del numero e delle sezioni.

E credo parimenti, che altrettanto abbia fatto il diligentissimo Ufficio centrale che, come ha affermato, non ha risparmiato nessuna fatica e cura per rendere il suo lavoro accurato e perfetto. Ma per verità di queste informazioni statistiche e dei relativi rilievi, non ho trovato nelle relazioni o nei discorsi durante la discussione alcuna traccia.

Ed è perciò, che per procedere sempre, come conviensi, con sicura coscienza e con perfetta cognizione di causa, giovandomi del breve tempo trascorso tra la seduta di ieri e l'odierna seduta, visto dove concentravasi il nodo della controversa utilità del progetto, ho voluto per mio conto compulsare i lavori statistici, che come si sa, tra noi con necessaria lentezza ma sono abilmente e fedelmente riassunti.

E dalle cifre raccolte qua e là nelle relazioni ufficiali ultime del 1894, sia in materia penale, che in materia civile, e che or ora brevemente rassegherò al Senato, ho dovuto serenamente

convincermi, che non sussiste affatto la pretesa sperequazione nel senso supposto, e che dia ragione del criterio prescelto di numero di sezioni e di giudicanti, e che talora sia anzi vero il contrario, e cioè che Corti o tribunali dalle maggiori parvenze e più ricchi di componenti abbiano in definitivo un lavoro minore di quello fornito dai piccoli, giacchè è chiaro, che il lavoro di un collegio deesi ripartire con una percentuale in rapporto a' componenti di esso.

Aggiungo, che per maggiore semplicità e per difetto di tempo, le cifre da me raccolte riguardano i due rami più importanti di servizio, gli affari, cioè, sia civili che penali in sede contenziosa, senza tener conto degli altri e svariati lavori di volontaria giurisdizione o di istruzioni penali o di ordinanze o sentenze di accusa, che pur accrescono di gran lunga le occupazioni dei magistrati.

Del resto il confronto fondato sui medesimi dati sarà sempre uguale e costante tra le magistrature diverse.

Così si vedrà se sia reale o pur no la presunzione d'inerzia, che l'on. Taiani ritenne pedissequa delle piccole sedi. Si vedrà dove sia maggiore o minore la percentuale, che dia spiegazione del lavoro individuale dei singoli giudici.

Ed anzitutto permettete, che io apra una parentesi o faccia una breve digressione su ciò che riguarda le antiche Cassazioni, poichè nella ricerca dei numeri per il mio assunto in rapporto alle Corti di appello ed a' tribunali, mi avvenni nelle statistiche ufficiali delle dette Cassazioni e la tentazione mi ha vinto.

Voi sentiste il mio collega ed amico, onorevole Nunziante, il quale con la insistenza che deriva da una convinzione perfetta, ebbe due volte a dirvi, che un tema era questo, per risolvere il quale occorreva un'ampia e speciale discussione, giusta gl'impegni presi fin dal 1888 dal guardasigilli del tempo, innanzi alle due Camere, mentre colle attuali proposte si cerca il modo di risolverlo in un modo indiretto, degradando le dette Cassazioni regionali col privarle dell'elevato ufficio e del titolo della prima presidenza alla quale hanno diritto.

Ebbene, come contributo a ciò che hanno detto gli altri oratori, ai quali per questa parte mi associo, e per dimostrare che la questione dovrebbe essere risolta in modo diverso, non

mandando a seppellire con gli alti dignitari di dette Corti, come si tenta di fare con questo progetto le Corti stesse, senza quel dibattito che è necessario a stabilire la loro vita o la loro morte come dati di fatto da tenersi presenti a tempo opportuno, io vi riferirò alcune cifre, che dimostrano la importanza del lavoro che tuttavia si sostiene dalle Cassazioni regionali, vecchie sì, o meglio antiche, ma non ancora decrepite.

Nella statistica ultimamente pubblicata pel 1894 (pag. 104), trovo, che Torino diede 803 sentenze, un numero grandissimo come si vede in ispecie in rapporto al suo personale; il secondo posto ha Napoli con 758 sentenze, poi Roma e Palermo (dico Roma per le materie di diritto comune, solo termine sul quale può aver luogo il confronto, togliendo la parte di giurisdizione speciale) Roma e Palermo, dico, che stanno si può dire alla pari con 485 e 484 sentenze; in ultimo luogo Firenze con 175.

Un sì importante lavoro, che accentrare non sarà possibile nè provvido, insieme a quello della sede di Roma dovrà avere il suo peso, quando, secondo il mio modo di vedere, sarà venuta l'ora di una discussione diretta, ampia, ponderata sul tema più volte tentato e mai deciso esplicitamente circa la forma e gli attributi, dell'istituto, che debba unico sovreggiare su tutto il Regno.

Chiudo così la parentesi e ritorno al mio tema.

Ho spogliato i dati statistici in modo saltuario tra le Corti minori, medie e maggiori, attingendo, ripeto, le notizie ufficiali dall'ultima relazione civile (pag. 88 e 90) e dalla relazione penale pure ultima del 1894 (pag. 145).

Così ho visto Casale, Corte che rimane salva (il che certo non mi spiace), con due presidenti ed undici consiglieri, aver dato sentenze civili 369 e commerciali 40 in tutto 419 e 568 di appelli penali, in complesso cioè 987 sentenze, che divise a 13 giudicanti danno un lavoro individuale di presso che 72 sentenze.

Ho visto Bologna e confesso, che fu per me una fonte di meraviglia. L'augusto nome della dotta Bologna ben altrimenti figurava nel mio pensiero.

Essa con due sezioni ha due presidenti e conta tredici consiglieri, quindici magistrati, che però nel 1894 (lo credereste?) non diedero che

242 sentenze commerciali e civili e 478 penali. Sarà un buon fenomeno per fini e gl'interessi sociali, ma intanto le 720 sentenze in complesso non occuparono i 15 giudicanti che per 48 sentenze per ciascuno.

Povera cosa davvero! Sperequazione sensibile! Intanto (e certamente è giustissimo) per la importanza sotto ogni rispetto e pel venerando suo nome, è una Corte che rimane pur salva.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Le altre non sono uccise.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Non rilevo l'osservazione dell'onor. guardasigilli, poichè è stato detto che l'effetto più o meno lontano sarà quello. Bisogna tener conto pertanto di tutti gli elementi per rintracciare la giustificazione del criterio discriminante, che sfugge da ogni parte.

Il lavoro di confronto, come ho detto, è stato da me eseguito sui diversi tipi delle Corti sino alla massima, ossia alla nobilissima Corte di Napoli, che presiede il collega Nunziante, che mi sta a lato.

Lucca, la modesta Lucca non ha che otto magistrati compreso il primo presidente. Colle sue 120 sentenze civili e 217 penali, in tutto 337, occupò ciascun giudicante con quarantadue affari. Povera cosa davvero! In una assennata revisione definitiva, non dovrebbe riuscire incolore probabilmente, ma intanto nel momento attuale e di fronte al criterio direttivo che vado cercando, è mestieri rilevare, che la modesta Lucca non dista molto dalla illustre Bologna.

Ancona. — Se le sezioni staccate non la salveranno, dubbio da me esposto e per il quale occorre una concreta risposta, essa sarà pur diminuita di capo, poichè la media per gli otto magistrati, che la compongono, e per le sue 485 sentenze, delle quali 93 civili e 392 penali, è di 60 sentenze, assai discreto lavoro, ma che pur vince la quota, che trovammo per Bologna ricca di consiglieri e con una doppia sezione.

La stessa sorte di Ancona toccherebbe a Parma, perchè mentre ha alla sua dipendenza la sezione di Modena, considerata in se stessa con un primo presidente e quattro consiglieri, non potrebbe sfuggire alla degradazione.

Or bene, Parma così poco fornita di personale, nel 1896 emise 340 sentenze civili e 432

penali, totale 781, con la percentuale niente-meno di 156 sentenze per ciascuno dei cinque giudicanti.

Altro che sperequazione e povertà di lavoro od inerzia snervante!

Nota, che per Parma le cifre sono del 1896 e non del 1894, perchè mi fu dato di attingerle dal discorso inaugurale testè pervenutomi.

E veniamo a Messina, la forte Messina, la geniale regina del Faro.

Vedete caso, signori senatori! Vedete l'effetto della mobilità del criterio adottato ora dal guardasigilli, ora dall'Ufficio centrale.

Se la prima proposta del guardasigilli, che si contentava di dieci consiglieri soltanto fosse stata mantenuta, Messina, che ha appunto dieci consiglieri, oltre del suo primo presidente, sarebbe sfuggita alla diminuzione di capo, e questa (notate, signori senatori, la serietà del provvedimento) sarebbe toccata a Lucca soltanto.

Ma no, nell'ultima concordata proposta tra guardasigilli ed Ufficio centrale, e per la quale nessun ci dice il motivo della concordia dell'ultimo momento, si vogliono, per mantenere lo *statu quo*, o più sezioni o dodici consiglieri almeno.

Ed ecco che Messina, per un motivo che nessuno potrebbe indovinare, è condannata a seguire la sorte di Lucca.

Eppure Messina, senza contare i lavori della sezione di accusa e di ogni altra maniera di provvedimenti, per i quali forse in tutti i giorni i magistrati sono obbligati a permanenti sedute, per le sole sentenze civili, 318, e penali, 588, in tutto 906, dà a ciascun giudicante la quota di 82 sentenze, ben più copioso lavoro al paragone di altre Corti, che sin qui sono state passate in rassegna.

Ma non basta.

Volete, signori senatori, toccar con mano la inopportunità del criterio, che senza una diretta dimostrazione, ma per una presunzione che cade a brani, si è creduto di adottare su questo tema? guardate ciò che avviene a Milano.

Milano, città e sede di grande attività intellettuale ed economica, Milano nome storico, illustre, venerando, chi può mai pensare a mutilare quella Corte, che risponde al suo nome ed alle sue nobili tradizioni?

Ma intanto è certo, che di fronte al criterio arbitrario del momento, essa non dà che una percentuale modesta di 79 sentenze e non più, quante ne competono ai 22 giudicanti (coi tre presidenti) per le 616 sentenze civili e le 1118 penali del 1894.

Siede prima tra tutte le Corti infine l'ampia Corte di Napoli, che co' suoi sette presidenti e 65 consiglieri dà la percentuale più elevata di 116 sentenze per ciascuno sulle 2129 civili e 6214 sentenze penali, senza dire degli altri lavori di ogni valore e maniera.

Pletora abbondante per fermo, ma che oltre ad esser vinta come abbiám rilevato dalla piccola sede di Parma, potrà essere valutata soltanto insieme agli altri coefficienti necessari, quando, come speriamo, non la presente affrettata, incompleta, irrazionale modificazione, ma sarà offerta alla nostra disamina una revisione fondata sopra studi accurati su tutti gli elementi, che occorrono e con un fine pratico, quale è nei voti di tutti.

Per ora col confronto di Corti grandi, piccole e medie, colle tenui differenze tra esse od in proporzioni che in tutto smentiscono la pretesa sperequazione, la conclusione logica è questa, che il detto criterio rimane ingiustificato sotto tutti gli aspetti.

Perchè dunque presentarci ritocchi, che mentre pregiudicano l'avvenire, non fanno muovere un passo nella via della riforma?

Dove sono se non altro i principî di futuri reali miglioramenti, adombrati almeno, per regolare la procedura, o per attenuare le cause del disquilibrio del lavoro, o per ricondurre le cose ad uno stato normale?

Nulla di tutto ciò. Gli affari restano quali sono e dove sono. Si parla dei mali, si pongono in rilievo e si lasciano tali e quali, ed invece si vien dicendo « io modifico in questo e in quel modo », forse due Corti soltanto, senza addurre un serio motivo e senza i documenti dei dati statistici, che abbiám visto al tutto contrari.

Se le statistiche parlano in senso diverso di ciò che è emerso dal mio studio, perchè non si producono e perchè s'invoca invece una presunzione che è contraddetta dal fatto?

Vengano fuori gli elementi, vengano le prove, prima di recar pregiudizio alle riforme future. Che ci si giustifichi la distinzione che in con-

creto abbiám visto arbitraria. Sino a che ciò non si faccia, il mio avviso intimo, fermo, coscienzioso è, che questa legge di modificazioni non si può votare dal Senato, e che bisogna sospenderne a questo punto la discussione, allo scopo, che ripresa in disamina dall'Ufficio centrale assuma una nuova base ed una nuova veste, ove pur non convenga rimandarla al tutto, come l'Ufficio stesso opinò, per la parte relativa alle proposte per le cancellerie.

L'onorevole guardasigilli, cui nessuno nega un fino accorgimento, non potrà disconoscere, ne son certo, la gravità di queste osservazioni.

Le quali osservazioni, che fanno crollare, parmi, di punto in bianco, l'edificio per le Corti dovrebbero altresì bastare pei tribunali, pei quali il criterio è e non può essere diverso.

Pei tribunali in questo breve tempo, che ho potuto impiegare per riunire le cifre sin qui esposte, non ho avuto il modo di fare un lavoro esteso di ragguagli e di confronti.

È notorio del resto, che molti tribunali assai piccoli, poco importanti e non lontani da centri maggiori che attraggono, sono condannati a sparire davvero, ma ciò che si nega è, che tale sparizione debba aver luogo in un modo indiretto e senza un esatto criterio. Il riordinamento e la riduzione invece non potranno utilmente aver luogo che in una revisione seria, comprensiva, completa che tutti invecchiamo.

Del resto la sperequazione del lavoro non è che uno de' lati del problema, e per dire di cose note, alle quali nella brevità del tempo ho potuto limitare l'opera mia di riflessione, vedesi talvolta, che piccoli tribunali, che potranno in definitivo esser votati alla morte, non sono poi così meschini, che lascino poltrire nell'ozio e peggio i magistrati che ne fanno parte. Come cosa nota ho limitato le mie indagini a tre tribunali del distretto di Roma, il massimo, Roma, e i due più modesti Civitavecchia e Velletri.

Del tribunale di Civitavecchia chi non prevede la fine nel momento della grande revisione? A breve distanza da Roma, il cui foro accade spesso per il patrocinio di cause in quella sede, con tre mandamenti soltanto, con tre soli giudicanti, uno dei quali istruttore,

certamente, ripeto, Civitavecchia non avrà più a suo tempo una vera ragion di essere.

Ma intanto i tre giudicanti lavorano così poco da languire nella inerzia? Io rilevo che nella solita ultima relazione ufficiale del 1894, quel tribunale diede 93 sentenze civili e 159 penali, totale 352, che divise a tre (compreso l'istruttore) danno 84 sentenze per ciascuno.

Non è dunque il numero meschino di cause, ma saranno altri i motivi per la prevedibile sua soppressione.

E Velletri, che ha quattro giudici e non più, oltre un aggiunto, che non figurerà nel novero (se non erro stando alla lettera dell'articolo) dei cinque giudici occorrenti per sottrarlo allo abbassamento proposto, Velletri, dico, diede nel '94 come quota dei sei giudicanti (compreso l'aggiunto) 110 sentenze, essendo state 318 le civili e 588 le sentenze penali, mentre il tribunale di Roma coi suoi 62 giudicanti con dieci presidenti e quattordici aggiunti, diede nel '94 la quota di 125 sentenze per ciascun giudicante in rapporto alle 7769 sentenze divise tra 3337 civili e 4432 penali.

Certamente non disconoscerò io il peculiare valore che talvolta hanno talune sentenze per cause ponderose, in ispecie nei grandi centri in confronto delle altre. Non potrò non rendere in proposito la giustizia, che è dovuta agli egregi componenti del tribunale di Roma, ma qui è questione di vedere se il solo dato dei numeri possa o no giustificare un criterio che a me sembra assolutamente fallace.

E si noti come coefficiente necessario altresì, che bisogna tener conto di altre condizioni oltre l'apparenza dei numeri.

Velletri per esempio ha una Corte di assise, che dà un certo contributo e per più quindicine e ciò senza dire di altri ed importanti lavori. Ora è noto, che presidenti di assise erano i consiglieri soltanto prima del 1890. Rese promiscue le due qualità ufficiali per la legge 1890, fu ammesso, che i presidenti dei tribunali potessero essere presidenti di assise e così è accaduto nel distretto di Roma anche per Velletri. Che si farà adunque ora, poichè Velletri ricadrà fra i tribunali minori?

Si toglierà la delegazione, senza un vero motivo che ciò giustifichi? O si confermerà invece, come potrebbe senza alcun danno avvenire?

Ma in questo caso, chi non vede il cammino retrogrado?

Da consiglieri a presidenti, e da questi discendendo un gradino ancora, si dovrebbe venire ad un presidente di sezione.

Ecco problemi adunque, che da ogni parte si impongono. Ecco dubbi, che il presente progetto crea e non risolve. Ecco una dimostrazione severa, e che aspetta la sua risposta in base a fatti che non si adducono, e che pur dovrebbero contraddire i dati certi da me allegati.

No, questo disegno di legge, la base del quale è negli articoli da me esaminati non ha ragion di essere, non reca vantaggi ma danni; degrada alcuni collegi, fa perdere ad essi l'autorità morale senza alcuna utilità; non risolve i veri problemi, ma li complica e compromette la situazione avvenire.

Uso a parlare unicamente e per rigoroso dovere, poichè ho poca fede nella mia parola e nella mia autorità, il Senato vorrà essermi indulgente per il tedio recato, ma era la voce della coscienza, era un sentimento di lealtà, che mi obbligavano a dichiarare il perchè del mio voto contrario a questa legge.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non tema il Senato che risponda lungamente: dirò pochissime parole.

L'onor. senatore Pagano ha fatto prima di tutto una questione di forma intorno al nome di presidenti di sezione o reggenti presidenti, e intorno al nome di vice-procuratori del Re, o reggenti procuratori del Re. Una consimile divergenza sorta tra l'Ufficio centrale ed il progetto ministeriale sta a dimostrare che la indicazione di questo nome non è scevra di difficoltà.

Veramente non mi pare che neppure l'onor. senatore Pagano l'abbia trovato questo nome, mentre, se non m'inganno, avrebbe suggerito una parafrasi, od anzi non avrebbe finora suggerito nulla.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. L'avrei suggerita....

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Se la questione è di pura forma, io direi che si può superare assai bene, modificando gli articoli

2 e 3 e gli altri articoli corrispondenti, come segue:

« In ogni tribunale, che sia diviso in più sezioni, o che abbia almeno cinque giudici, vi è un presidente. Gli altri tribunali sono presieduti da presidenti di sezione, con titolo di presidenti durante tale funzione. »

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Questa sarebbe la mia proposta che ho qui.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Allora tanto meglio, siamo d'accordo.

Nell'articolo terzo si direbbe:

« Sono esercitati da vice-procuratori del Re, con titolo di procuratori del Re durante tale funzione »; e nell'ultimo periodo del capoverso, si direbbe:

« Negli altri tribunali le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori del Re ».

Quindi la questione di forma può ritenersi superata.

Entriamo nella questione di sostanza.

L'onor. senatore Pagano ha rifatto tutta la discussione generale, che noi abbiamo sentito in questi due giorni dagli onorevoli colleghi Santamaria e Borgnini.

Siccome il Senato ricorderà ciò che allora ho risposto, così, non volendo infliggergli una ripetizione degli argomenti di confutazione, mi limiterò a rispondere a quello che vi è di nuovo nelle osservazioni fatte dell'onorevole Pagano.

Prima però di farlo, accennerò ad un precedente, il quale può giovare a sgombrare la mente degli onorevoli colleghi da qualsiasi incertezza o dubbio intorno a questa proposta di dividere i tribunali e le Corti in due categorie.

Se gli ordinamenti debbono rispondere alle realtà delle cose, è certo che vi debbono essere corti e tribunali importanti, e Corti e tribunali meno importanti; sicchè non parrà certo strano che la classificazione dei tribunali e delle Corti, in ragione dell'importanza della circoscrizione territoriale, non sia una novità. Infatti, tale classificazione noi l'abbiamo avuta in Toscana fino al 1865; ed è notevole che la Francia la conserva tuttora. Ora questo concetto della classificazione territoriale io lo raccomando soprattutto alla meditazione di coloro che studiano quest'argomento, perchè parmi concetto utilissimo, al quale molto probabilmente dovremo

ritornare se vorremo ottenere che vi sia una equa corrispondenza tra importanza del lavoro e l'ammontare dello stipendio; se vorremo escludere lo sconcio di taluni funzionari che godono lo stipendio, potrebbe dirsi, in pancia.

Questo è, ripeto, un concetto non nuovo e che merita di essere profondamente studiato.

Ma il senatore Pagano obietta di non aver compreso il concetto col quale si sono distinti questi tribunali e queste Corti secondo il numero dei loro componenti, e non avendolo compreso ha fatto una serie di argomentazioni che vengono a cadere da se stesse, perchè basati su di un falso supposto.

Io ho proposto, e l'Ufficio centrale ha confermato, che sarebbero presieduti da un presidente, di grado pari ad un consigliere di Corte d'appello, quei tribunali che avessero più sezioni, e quei tribunali che avessero più di cinque giudici.

Ed ora ecco *il perchè* di tale proposta.

Prima di tutto perchè non volevo, in via organica, depauperare i gradi della magistratura oltre lo strettamente necessario: occorre prudenza e temperanza per non ferire posizioni ed interessi, creando un malcontento che potrebbe vantare qualche giustificazione.

In secondo luogo, perchè ho considerato che i tribunali composti almeno di cinque giudici, in realtà — come ben sa l'onor. Pagano — in fatto, si dividono in due sezioni. Infatti in quei tribunali esistono in realtà due turni, uno civile ed uno penale: e non v'è pericolo che il presidente del tribunale — salvo qualche raro caso di zelo encomiabile — presieda il turno penale.

Io ho quindi ritenuto che il numero di cinque giudici indicasse una speciale importanza; e che lo stesso ragionamento dovesse farsi per le Corti d'appello, per le quali si è richiesto il numero di dodici consiglieri, dovendosi tener conto dei membri della sezione d'accusa e dei presidenti d'assise.

Faccia il conto, onor. Pagano, e troverà che nelle Corti cui sono attribuiti almeno dodici consiglieri in fatto vi sono due sezioni. Se questo è il concetto ispiratore delle disposizioni, concetto al certo non spregevole perchè basato sopra una condizione di fatto, cadono di per sé i ragionamenti del senatore Pagano

basati sul numero delle sentenze pubblicate in questi tribunali, perchè la mia proposta muove da altri criteri.

L'argomentazione svolta dal senatore Pagano costituisce però, ad ogni modo, un prezioso ammaestramento per tutti coloro che credono cosa facile il portare in Parlamento delle proposte di soppressione di tribunali e di Corti giudiziarie, quando si pensi alle difficoltà che si sollevano contro il disegno di legge in discussione, il quale mira a semplici classificazioni che pongono alcuni tribunali in condizioni speciali di rispetto ad altri.

Ella, onor. Pagano, ha adoperato un modo di argomentare che può fare impressione per un momento, ma che deve necessariamente cadere tosto che si dimostri che non è fondato sulla realtà delle cose, perchè è una pura esagerazione il dire che « tutti questi cento tribunali, secondo lei, decapitati, sono destinati a sparire ».

Infatti, col progetto di legge in discussione si classificano i tribunali secondo una condizione di cose attuate.

Chi potrà dire, invece, quali tribunali, in una futura circoscrizione giudiziaria, dovrebbero sparire?

Se la nuova circoscrizione dovrà attuarsi in base a nuovi raggruppamenti, come potrebbe sapersi ora se sarà sacrificato questo, piuttosto che quell'altro tribunale? D'altronde, una volta sola si pensò in Italia ad abolire qualche tribunale, ma nessuno suppose mai che se ne potesse abolire un numero così stragrande, come ora suppone l'onor. Pagano.

Noi dobbiamo ben considerare le condizioni della nostra circoscrizione giudiziaria, le necessità geografiche del nostro paese, le necessità storiche, delle quali s'ha pure da tener calcolo; dobbiamo tener presenti le abitudini delle nostre popolazioni, che non si possono d'un tratto mutare; tanto che gli uomini prudenti, che hanno lungamente studiato questa questione, valutando appunto e le condizioni topografiche, e il lavoro dei collegi e gli interessi e le ragioni storiche delle popolazioni, sono venuti alla conseguenza che si potessero sopprimere quaranta, o tutto al più sessanta tribunali, ma non si propose mai di sopprimerne oltre quaranta.

Dunque, l'onor. Pagano, il quale ha denunziato non solo al Senato, ma all'intero paese,

che tutti questi cento tribunali, che avranno a capo un presidente di sezione, sono votati alla morte, ha denunziato un fatto non vero, non possibile; un fatto che nessuno ha mai pensato, che nessuno ha mai voluto.

Questo mi basta per rispondere agli argomenti dell'onor. Pagano. L'onor. Pagano ha troppa acutezza di mente, ha troppa lunga esperienza per opporsi ad una riforma che a lui stesso deve apparire assai più necessaria di quello che le mie parole non siano riuscite a dimostrare. Egli per il primo deve essere persuaso che, se confondessimo tutti i presidenti e tutti i consiglieri in una sola categoria, e loro concedessimo in pari tempo tutte le garanzie, anche di inamovibilità di luogo, che sono scritte nei progetti, noi avremmo atrofizzato l'azione della giustizia.

La riforma quindi s'impone, ed io sono convinto che lo stesso senatore Pagano, riprendendo in esame la nostra proposta, non potrà fare a meno di concederci il suo appoggio.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che là dove è detto « gli altri tribunali sono presieduti da presidenti di sezione », si dica: « gli altri tribunali sono presieduti da presidenti di sezione con titolo di presidente durante l'esercizio di tale funzione ».

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO GUARNASCHELLI. Io sono molto rimessivo sulle questioni di forma; su per giù per ciò che riguarda la dizione; il mio emendamento, posto, che l'articolo dovesse essere accolto, non sarebbe stato sostanzialmente diverso.

Quindi non vale la pena di far proposte, e su questo punto basta il prendere atto delle osservazioni dell'onorevole ministro, dell'adesione del quale sarei più lieto se venisse il mio voto accolto nella parte sostanziale e di merito.

PRESIDENTE. Verremo ai voti sull'art. 2 coll'aggiunta proposta dal signor ministro, cioè, che là dove è detto: « sono presieduti da presidenti di sezione » si aggiunga con « titolo di presidente durante l'esercizio di tale funzione ».

Pongo ai voti questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 2 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

### Art. 3.

In ogni tribunale che sia diviso in più sezioni o che abbia almeno cinque giudici, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un procuratore del Re. Negli altri tribunali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da vice procuratori del Re.

Negli uffici del pubblico ministero presso i tribunali che hanno almeno tre sostituti, il procuratore del Re compie le sue funzioni personalmente o per mezzo di un vice-procuratore del Re o di sostituti procuratori del Re. I vice procuratori del Re le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori del Re.

PRESIDENTE. Anche a quest'articolo il signor ministro propone questa aggiunta, cioè che alla fine del primo paragrafo, dopo le parole: « vice-procuratori del Re » si dica « con titolo di procuratore del Re durante l'esercizio di tali funzioni ».

Senatore BORGNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORGNI. Io pregherei l'onorevole guardasigilli a volermi dire se questo titolo che si dà di procuratore del Re è stabile o provvisorio?

COSTA, ministro di grazia e giustizia. È provvisorio.

Senatore BORGNI. A me pare che prima di adottarlo, convenga di riflettere bene sulla nuova proposta concordata fra l'onorevole guardasigilli e l'Ufficio centrale, per cui questi funzionari oggi siano o si dicano procuratori del Re e domani perdano la qualità, cessando dall'ufficio.

Io veramente mi era proposto di non prender più la parola per varie ragioni.

La prima era quella di non annoiare il Senato parlando con troppa frequenza; la seconda ragione era che, siccome mi sono mostrato poco favorevole a questo progetto di legge, dubitavo quasi di me stesso, come se mi ingannassi nel trovare nella legge delle mende le quali per avventura non ci fossero.

Però chi mi ha fatto rinsavire un po' nel proposito mio è stato l'onorevole collega senatore Pagano, uomo dotto, molto esperto e di molto acume, il quale ha trovato anche molto a ridire sull'articolo secondo di questo progetto, del quale il terzo non è che una necessaria ripetizione.

Allora mi sono confortato ed ho detto: non ho poi torto del tutto; le mende che pareva a me di trovare le trova anche l'onor. Pagano.

Ora, volendo fare pochissime osservazioni, la mia memoria corre quasi forzatamente all'esordio della relazione dell'Ufficio centrale. Sono poche parole delle quali il Senato mi permetterà di dare lettura: essa incomincia in questo modo.

« Signori senatori. Un vigoroso ordinamento della magistratura deve essere fondamento di uno Stato che si regge a libertà; perchè laddove nei Governi assoluti il Sovrano ha l'interesse (eccetto le materie che si attengono a reati politici) di preparare ai negozi civili giudici provveduti di non poca dottrina e di alto carattere morale, nei Governi liberi è condizione indispensabile al corretto svolgimento e alla coesistenza di tutte le libertà, ordinare in modo la magistratura, che venga sottratta alle illegittime influenze ed anche ai voleri delle mutabili maggioranze ».

Chi legge queste parole naturalmente dovrebbe credere che anche questo progetto mira a rafforzare la magistratura mettendola in condizioni molto migliori di quelle nelle quali la magistratura attualmente si trova.

Ora che cosa vediamo? Che cogli articoli 3 e 4, ben lungi di rafforzare questa magistratura, a mio modo di vedere, la si indebolisce enormemente. Vedete se ciò affermando, io non sono nel vero. Anche ai tribunali come ad ogni altro corpo costituito, il volgo dà maggiore o minore importanza secondo il maggiore o minore lustro da cui sono circondati.

In Italia finora tutti i tribunali senza distinzione erano presieduti, e lo sono da un presidente e da un procuratore del Re effettivi.

Cogli articoli 3 e 4 si dispone invece che d'ora innanzi metà circa degli stessi tribunali non dovranno più essere diretti e presieduti che da semplici presidenti di sezione o vice-presidenti e che al posto dei procuratori del Re, non vi saranno che dei viceprocuratori.

Ma come! per rafforzare questa magistratura, per aumentarne la considerazione agli occhi delle popolazioni, per imprimere alla magistratura stessa quel vigoroso ordinamento, a cui accennava l'Ufficio centrale nel suo bellissimo esordio, si è creduto utile di far discendere i capi di quei tribunali ad una posizione inferiore, di diminuirne il grado, ed abbassandone il grado, di scemarne il prestigio?

Io non so come la pensi e come vorrà pensarla il Senato. A me pare però che il quesito così formulato è chiaro: un corpo il quale sia presieduto da due titolari effettivi, i quali abbiano la qualità che veramente debbono avere, avranno sempre un'autorità ed un prestigio molto maggiore di quello che verranno ad avere questi stessi corpi, quando alla loro testa staranno degli uomini che non hanno più i requisiti esterni e non hanno più la qualità ed il titolo più alto ed onorifico che avevano prima.

Ho fatto poi la domanda, se la maggiore denominazione di procuratore del Re e di presidente che si combinava or ora fra il ministro e l'Ufficio centrale di conferire ai capi di detti tribunali era definitiva o semplicemente provvisoria.

L'onor. guardasigilli si compiace dirmi: è provvisoria. Perché dare un titolo provvisorio? Simile provvisorietà è un anacronismo nelle usanze nostre ed è una superfettazione accordare per legge un titolo durante l'esercizio delle funzioni, per perderlo quando esse sono cessate. Il titolo di presidente e di procuratore del Re è un accessorio personale, che quando si è conseguito, non si deve più perdere. È inutile poi voler accordare per legge questo titolo durante il periodo di determinate funzioni, perchè chi ne è incaricato esercita funzioni che sono proprie del procuratore del Re e del presidente nei corpi giudiziari.

I funzionari intanto i quali saranno preposti a questi tribunali oggi si chiameranno procuratori del Re e presidenti, e da qui a due, tre sei mesi, non lo saranno più non avendo che una qualità provvisoria.

È naturale che le popolazioni che sanno ragionare, non avranno di questi funzionari tutta la stima e tutto il rispetto che è a desiderare che essi abbiano in ragione del posto che occupano e delle funzioni che esercitano. Non creda il Senato che queste piccole cose, alle quali

molti non possono dare importanza, non abbiano un grande rilievo all'occhio delle popolazioni.

Il volgo guarda e riverisce coloro i quali sono collocati un po' più in alto e di quelli che si trovano in basso il volgo si cura meno e diminuisce e gradua in proporzione la sua stima e la sua considerazione.

Voglia il Senato tollerarmi con benevolenza.

I tribunali come corpi giudiziari hanno bisogno di avere prestigio, e se non hanno prestigio non hanno autorità, e se non hanno autorità, il volgo crede meno alla loro giustizia.

Ora solamente questo fatto di sapersi che vi sono dei tribunali nello stesso grado e colle stesse attribuzioni che hanno dei capi posti in una condizione più alta e che ve ne sono di quelli che la legge pone in condizione inferiore fa sì che la considerazione e la stima abbia anch'essa due gradi e come minore è il prestigio, minore è la considerazione che se ne avrà e si dirà che anche la giustizia è di doppia misura e che l'una è più buona e l'altra è più cattiva.

Ricorrere in proposito all'esempio di altri paesi, oggi non giova. Altrove questo, di una graduazione fra i tribunali, è un sistema secolare penetrato nelle menti della popolazione: qui sarebbe una importazione nuova che scalza un sistema opposto che dura da anni.

Si vada adagio prima di dare: quando si è dato, è cosa ardua il togliere. Ciò non è vero soltanto negli ordini giudiziari.

Per mutare e rinvenire sui passi fatti ci vuole almeno una ragione di urgenza ben dimostrata e ben compresa. Se il nuovo sistema può essere ragionevole e vantaggioso, lo si rimandi a quando si farà un organamento veramente definitivo e stabile.

Ora io dico: dal momento che questi tribunali hanno una giurisdizione eguale, dal momento che le popolazioni sono obbligate ad accorrere a quel tribunale perchè non è in loro facoltà di accorrere a un altro, è opportuno, è giusto oggi che una parte dei cittadini debbano essere giudicati da un tribunale che la legge considera in una posizione inferiore e che altri cittadini abbiano il privilegio di essere giudicati da tribunali che si trovano in una condizione migliore?

Questo mi pare che non cammini: i cittadini hanno diritto tutti ad ugual giustizia, non ci deve essere differenza tra l'uno e l'altro, la giustizia anche nelle sue apparenze esteriori, uniforme per tutti per quanto è possibile; almeno la legge deve dire, che nessuno ha una giustizia migliore e un altro peggiore. Io non parlerò dei presidenti, che tali ad un tempo, sono e non sono; di essi ha già parlato l'onorevole senatore Pagano, quantunque io senta che nei tribunali dove vi saranno questi presidenti, che io dico posticci, più difficilmente ci sarà disciplina, ci sarà osservanza di gerarchia e vi sarà ordine, e non essendoci ordine e disciplina potrà essere meno possibile che vi sia buona giustizia. Ma io passo oltre non volendo occuparmi d'avvantaggio della presidenza dei collegi. Veniamo a questa nuova sostituzione di vice-procuratori del Re. Onorevoli senatori, voi sapete qual è l'ufficio del procuratore del Re; l'ufficio è gravissimo, ed è grave tanto più perchè è un ufficio che si esercita dalla persona. Nei tribunali il collegio supplisce a tante cose.

Quando però si tratta del procuratore del Re, è sempre la persona, è sempre lui solo il quale deve operare secondo che la legge prescrive la cosa è ancora più grave. Anche per lui è un difetto di condizione come lo è per il presidente. che si sappia che egli ha un titolo oggi, ma che questo titolo non lo ha più domani, perchè non è un titolo autentico e formale, ma un titolo di fatto, che non appartiene alla persona, ma è una proprietà dell'ufficio, della quale egli usa soltanto in modo accidentale ed a tempo.

Ora io dico: ma questi funzionari che autorità avranno sul luogo ove essi esercitano le loro attribuzioni? Anche fra quelli colpiti di decapitazione vi saranno dei tribunali in circondari importantissimi, e se il procuratore del Re non gode un po' d'autorità, un po' di prestigio, questo procuratore del Re, state persuasi, fallirà al suo scopo; e voglio parlare di un servizio speciale, e cioè della polizia giudiziaria. Il procuratore del Re troverà quivi le maggiori difficoltà e sapete perchè? Perchè si trova di fronte in continuo, diretto, immediato contatto con funzionari di un altro ordine che, o sono superiori a lui, o sono eguali, o sono anche minori, ma per la ragione delle loro

attribuzioni si credono e pretendono sempre di essere superiori.

Ciò si verifica ordinariamente tuttavolta che si tratta di avere a che fare in cose di polizia. Ora siccome i procuratori del Re, lo so per esperienza, avevano molto da faticare per compiere l'ufficio loro, dovranno i nuovi vice-procuratori faticare anche di più per fare quello che essi pure dovranno.

Ditemi di grazia, illustri ed onorevoli senatori, credete voi che quando avremo dei soli vice-procuratori che non hanno nemmeno la qualità effettiva di procuratore del Re, essi si troveranno meglio a fronte di tutti quegli altri funzionari dell'ordine amministrativo finanziario, gabellario, ecc., ecc. se quei semplici vice-procuratori sentiranno già che essi sono in una posizione di inferiorità, e inferiorità indiscutibile perchè il grado degli altri corrisponde ad un grado maggiore di quelli che essi portano nell'esercizio delle loro funzioni?

Ora io dico, che nell'ordine giudiziario non si dovrebbero mettere i funzionari in questa condizione. Se ci perde il funzionario siamo persuasi che vi perde la giustizia; e sempre la giustizia che ne va di mezzo.

Ma andiamo più in là.

Io non voglio parlare unicamente dei rapporti fra il procuratore del Re e gli altri funzionari suaccennati.

Signori senatori, noi non viviamo oggidì in un buon ambiente: non sono troppo rassicuranti le condizioni nelle quali versa la società: le influenze politiche portano e porteranno il loro peso negli ordini della giustizia e non sono quelle che facciano temere meno.

Ora, un procuratore del Re decapitato, come lo sarebbe con questo articolo di legge, dovrà essere anche più impotente a resistere a queste influenze colle quali è necessario che egli lotti e sappia sempre trionfare e saranno indubbiamente per esso anche più terribili certe ingerenze locali che sono le più pericolose, contro cui per combattere con vantaggio con l'autorità del grado occorre un maggiore coraggio. Siamo d'accordo: il coraggio lo dà il carattere, e nessuna legge, nessun decreto toglie questa virtù a chi l'ha o sa darla a chi non l'abbia. Ma se la legge concorre pur essa a mettere questi funzionari in una posizione più difficile ed equivoca, mentre non sanno se sono procu-

ratori del Re o se non lo sono, e non sanno se occupano o non occupano quel grado, credete a me, onorevoli senatori, questi poveri funzionari verseranno in posizione dolorosissima, avranno il di sotto con tutti e non solamente avranno il di sotto con tutti, ma essi non potranno adempiere le loro funzioni in nessuna maniera.

Intanto, mentre si grida sempre che si vuol buona giustizia, che questa giustizia non cammina, che la magistratura non adempie all'ufficio suo, mi sembra che si dovrebbe pensare con ogni studio ad agevolarle il modo di tirare innanzi e bene per la sua via, ne sia quello prescelto il migliore per aiutarla a procurarsi il rispetto che in ogni popolo civile, e specialmente nei popoli liberi, è necessario che essa abbia.

A queste poche considerazioni io ne aggiungerò una relativamente a questi progetti di legge.

Ora si è detto che essi erano una preparazione ad una soppressione. Oggi mi parve di aver udito dire che non si pensa più alla soppressione...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Ma chi l'ha detto?

Senatore BORGNI. Mi permetta, onorevole ministro, mi pare che abbia detto così.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non ho detto così.

Senatore BORGNI. L'onorevole guardasigilli dichiara che non l'ha detto, ed io accetto subito, e dico che mi sono sbagliato. Ma però indubbiamente l'onorevole guardasigilli disse ancora: Ma non vi spaventino queste innovazioni che si vogliono introdurre in questo progetto di legge; anche altri paesi hanno questa distinzione fra tribunali e tribunali; ve ne sono di quelli di grado inferiore: quindi noi non facciamo che applicare quelle teorie.

Credo che l'onorevole guardasigilli mi dirà che questa considerazione fu fatta.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Sì, sì.

Senatore BORGNI. All'altra rinunzio; ma poiché oggi si è emessa questa nuova dichiarazione, che si è fatta proprio questa legge per venire ad introdurre una differenza fra i tribunali, mi permetta l'onorevole guardasigilli ch'io avverta che questo sarà un titolo di più perchè la magistratura non possa accogliere bene questo

progetto, perchè oggimai è assodato evidentemente, e tutti i magistrati sapranno che invece di avere un campo più largo come ora per avere la promozione di procuratore del Re e di presidente, avranno per l'articolo 3 precedente un campo più e molto più ristretto, per cui le loro promozioni saranno molto più tardive. Non posso d'altra parte non aggiungere che se il Governo non avrà interesse di fare una circoscrizione nuova, sta bene: il Governo è solo lui il giudice di quello che deve fare; ma perchè il Governo non crede di dover fare questa nuova circoscrizione, mentre essa indubbiamente gli potrebbe dare i mezzi di migliorare le condizioni della magistratura, riducendola e compensandola meglio, non vedo il perchè sia proprio la magistratura che debba farne le spese.

E che sia così mi pare evidente; perchè, alla fine dei conti, è essa che oggi bisogna che rinunci all'eguaglianza dei suoi tribunali, e bisogna che si accontenti di avere un numero più limitato di tribunali costituiti regolarmente, e si adatti ad avere un altro numero di tribunali, ridotti in condizioni più sfavorevoli.

Onorevoli senatori, voi direte se questa legge possa essere bene accolta dalla magistratura, e saprete anche giudicare se io avessi o non avessi ragione quando ho lamentato le conseguenze inevitabili di questi progetti di legge.

Ma, dacchè ho la parola, ne userò per aggiungere qualche considerazione relativamente a queste due disposizioni degli articoli 2 e 3.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Il secondo è già votato.

Senatore BORGNI. Dirò dell'articolo terzo non votato ancora; e sapete perchè ne parlo? Per questa ragione: la disposizione di questo articolo finirà per essere inattuabile.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Oh!

Senatore BORGNI. Il ministro troverà tanti imbarazzi quando si metterà ad applicare questo articolo, per cui i ministri che vi saranno finiranno per doverti rinunziare, e lo spiego con due parole, e chiudo.

Stabilite due categorie di tribunali, ne viene di natura che ai tribunali di maggiore importanza bisogna mandare i presidenti e i procuratori del Re che saranno effettivi; ed ai tribunali che sono di seconda importanza, si manderanno giudici o sostituti procuratori del Re meno anziani, i quali avanzano in carriera.

Ora vedete, onorevoli senatori, si verifica, tutti i giorni questo: che il ministro si trova nella condizione di dover trasferire o dei presidenti o dei procuratori del Re, i quali, o per infermità, o per età, o per altre ragioni, non stanno bene, o a loro stessi non conviene di rimanere nel tribunale in cui si trovano; quando si tratti di tramutamenti possibili in una sola categoria di tribunali a questi presidenti e procuratori del Re sarà facile trovare un posto: le difficoltà invece cominceranno allora che questi presidenti e procuratori del Re debbano essere traslocati da tribunali di maggiore importanza.

In tale caso, o si mandano in un tribunale d'importanza eguale, perchè i tribunali maggiori e minori stanno fra loro in ragione della metà, ed allora essi non risponderanno nel nuovo tribunale, come non sapevano soddisfare ai bisogni del servizio, nel tribunale in cui si trovavano.

Quando i tribunali erano eguali, il ministro poteva facilmente destinare questi funzionari vecchi od ammalati, che non corrispondevano al servizio, da un tribunale maggiore, ad un tribunale minore. Ci si guadagnava tante volte in due perchè, mentre i funzionari vecchi, in una buona residenza trovavano minor lavoro, funzionari più giovani e robusti potevano con soddisfazione loro essere mandati in un tribunale importantissimo, ove il grado era lo stesso, ed essi ci andavano soltanto a sostenervi fatiche e lavoro maggiore.

Adesso che c'è questa distinzione di grado fra i tribunali, la cosa procede diversamente.

Io non intendo di insegnare ai ministri ciò che debbono fare, ma nella mia testa quando si verificheranno, e si potranno verificare frequentemente, questi bisogni di traslocamento, cominceranno gli imbarazzi pel Governo. Il Governo bisogna che abbia pazienza o che tenga impiegati inabili nei tribunali d'importanza, o che vada contro la legge. E in che maniera andrebbe contro la legge? Ci andrebbe evidentemente allorchando fosse obbligato di pigliare gli effettivi, cioè i presidenti e i procuratori del Re e mandarli nei tribunali dove per legge il ministro dovrebbe applicare dei semplici reggenti...

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Non si può.

Senatore BORGINI... Se non si può, ciò concorre a corroborare il mio assunto: ovvero deve pigliare dei reggenti dai tribunali minori e mandarli ai tribunali maggiori, ciò che non sarebbe neppure consono alla disposizione dell'articolo 3.

Io non voglio estendermi maggiormente su questo argomento; io aggiungo solo che sono inconvenienti gravissimi i quali deriveranno precisamente da quest'articolo 3, per non parlare più dell'articolo 2, il quale è stato votato.

Signori senatori, io vi ho esposte le impressioni che ho ricevute leggendo e studiando questo articolo; quello che vi ho detto è frutto del mio convincimento.

Io non mi voglio mettere alla pari dell'onorevole guardasigilli che ha tanto ingegno e attitudini superiori alle mie, però ho creduto di esporvi facilmente il mio modo di vedere per adempiere ad un dovere verso di me stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare verremo ai voti.

Ho già accennato che alla fine del primo paragrafo il ministro propone che là dove è detto: « viceprocuratori del Re », si dica: « col titolo di procuratore del Re durante l'esercizio di tale funzione ».

Poi al secondo paragrafo, là dove è detto: « i vice-procuratori del Re le compiono, ecc. », si dica: « negli altri tribunali le compiono personalmente o per mezzo di sostituti procuratori del Re ».

Pongo ai voti queste modificazioni.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 3 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nei tribunali, nei quali vi siano più di tre giudici applicati all'ufficio dell'istruzione delle cause penali, l'incarico dell'istruzione, colla direzione dell'ufficio, è affidato ad un presidente di sezione di tribunale.

(Approvato).

#### Art. 5.

In ogni Corte d'appello che sia divisa in più sezioni, o che abbia almeno dodici consiglieri,

vi è un primo presidente. Le altre Corti d'appello sono presiedute da presidenti di sezione.

Anche a questo articolo il signor ministro ha proposto l'aggiunta delle parole: « col titolo di primo presidente durante l'esercizio di tali funzioni ».

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PAGANO-GUARNASCHELLI. Io voglio risparmiare al Senato un nuovo discorso. Malgrado le osservazioni gentili dell'onorevole ministro io rimango fermo nella mia opinione. Egli non ha risposto ai miei più sostanziali argomenti, ed a quello che soprattutto è il vero cardine della discussione, la sperequazione, cioè, del lavoro.

Null'altro in conseguenza per me occorre dire, poichè resto nella mia opinione, non convinto della bontà di questa legge, che non risponde ad alcun fine pratico e che non ha vera base nei reali bisogni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'aggiunta che testè ho letto, e cioè che dopo le parole: « presidente di sezione », si aggiungano le altre: « col titolo di primo presidente durante l'esercizio di tale funzione ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 5 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito della discussione.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere all'enumerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la presa in considerazione del progetto di legge dei senatori

Griffini, Sacchi, Rattazzi, Zoppi, Devincenzi, Gadda, Pecile e Garelli per l'istituzione delle Camere di agricoltura:

Votanti . . . . .	91
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	27
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Tanto questo progetto di legge, quanto l'altro proposto dal senatore Mariotti per la conservazione e la custodia della tomba di Giacomo Leopardi, saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni nei gradi della magistratura e delle cancellerie e segreterie (N. 2 - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 31);

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-1897 (N. 33);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 34);

Guarentigie della magistratura (N. 3);

Sistemazione delle contabilità comunali (N. 7);

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel regio esercito in data 2 luglio 1896, n. 254 (N. 14).

La seduta è sciolta (ore 19 e 45).